

DALLA DIFESA DELLA RAZZA ALLA DIFESA DEI DIRITTI

Raccolta di provvedimenti





Questa pubblicazione è stata curata
dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e realizzata in occasione de
"Il processo, a 80 anni dalla firma delle leggi per la difesa della razza".

18 gennaio 2018.

DA UN'IDEA DI NANDO TAGLIACOZZO

SI RINGRAZIA:
SIRA FATUCCI
MARCO CAVIGLIA
MARCO DI PORTO



PRESENTAZIONE

Sono passati ottant'anni da quando il Parlamento e il governo di Mussolini emanarono le "Leggi per la difesa della razza" che il Re Vittorio Emanuele III, firmandole, accettò di promulgare. Leggi che discriminavano una parte della popolazione italiana privandola di fatto di ogni capacità giuridica, cittadinanza e nome. Venivano così annullati i diritti di uguaglianza che un altro Savoia, Carlo Alberto, aveva garantito nel 1848, dando avvio al processo di emancipazione degli ebrei in Italia.

Ottant'anni dopo, l'Italia deve ancora fare un profondo esame del proprio passato e delle derive del regime fascista. La responsabilità delle Istituzioni che operarono durante il fascismo vanno ben esaminate per comprendere come abbiano potuto agire, insieme, al fine di porre in essere un processo persecutorio che avrebbe raggiunto il drammatico culmine nella Shoah, e che chiama a precise responsabilità sul piano etico, storico e legale. È una riflessione che desideriamo traslare coraggiosamente al presente, per comprendere i rischi e le sfide, anche giuridico-legislative, che il contesto attuale ci presenta.

Un'Italia che non ha celebrato processi contro i propri Regnanti, macchiatisi di gravi crimini, che non ha stabilito le responsabilità in modo chiaro e che non ha mai completato un piano di risarcimenti a chi si è miracolosamente salvato, rischia di non poter fermare i nuovi movimenti di odio che a quei falsi valori e simboli si ispirano.

Ottant'anni: un anniversario tondo e triste, da tenere a mente con molta lucidità, così come teniamo a mente i vari tentativi di annientamento del popolo ebraico e della sua cultura avvenuti nei secoli e nei millenni. Fatti e Atti che ebbero come fine ultimo l'esclusione dal Paese, del quale la minoranza ebraica faceva e fa orgogliosamente parte e al quale ha donato, in quasi due millenni, il proprio sapere e il proprio "saper essere". E questa memoria collettiva non deve affievolirsi, nonostante le grida e le pretese di chi oggi pensa di poter imporre l'oblio.

Questa pubblicazione riporta un'"antologia" di provvedimenti legislativi, relativi a tre fasi, che rappresentano un percorso: dalla legittimazione dell'odio e vessazione anti ebraica alla tutela contro ogni forma di odio e violenza. Dalla legislazione antiebraica, relativa ai vari ambiti della vita quotidiana, emanata in Italia nel '38 e poi durante la Repubblica Sociale; i provvedimenti di abolizione, diretta o indiretta, delle leggi promulgate nel periodo 1938-1943, a partire dall'esito del referendum popolare, la riaffermazione dei diritti e principi fondamentali con la promulgazione della Costituzione repubblicana del 1947 e poi della Corte nel '57, la costruzione e la partecipazione all'Unione Europea; infine, i provvedimenti legislativi, per la tutela dei diritti, anche di derivazione comunitaria e internazionale, per il contrasto ad ogni forma di apologia del fascismo, razzismo, dei crimini di odio e del negazionismo.

È un breve percorso di storia del diritto e dei diritti negati. Raccontiamo attraverso queste pagine la storia di uno Statuto dato e poi rimosso, superato attraverso leggi ordinarie, contrarie allo spirito dello Statuto stesso.

L'ultima pagina di questo libro è una pagina bianca. È il futuro ancora da scrivere. Una pagina da immaginare. Speriamo, anche grazie a questa serata e alle tante iniziative di cui condividiamo i propositi di fattiva partecipazione alla costruzione di una società aperta, inclusiva e sicura, di potervi trovare quel sogno di libertà anelata, di restituzione anche ideale di quanto negato, di uno spazio normativo che consenta ai nostri figli di sognare.

Doniamo questo testo a chi desidera conoscere la nostra comune storia, e a chi è convinto dell'importanza di contribuire a formare le coscienze dei nostri giovani, affinché il passato, per molti di noi ancora dolore presente, non sia mai più il nostro futuro. Con l'invito a scrivere, tutti insieme, l'ultima positiva pagina.

Noemi Di Segni
*Presidente Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane*

DALLA DIFESA DELLA RAZZA ALLA DIFESA DEI DIRITTI

La raccolta dei provvedimenti qui proposti non ha pretese di esaustività e non ha carattere accademico-scientifico. Si intende fornire uno strumento ulteriore di conoscenza e approfondimento in merito alle leggi antiebraiche che legittimarono odio, violenza e discriminazione, ai successivi provvedimenti abrogativi, e alle norme e principi, vigenti nel nostro ordinamento, che intendono contrastare il fascismo e ogni forma di odio e razzismo.



INDICE

LO STATUTO ALBERTINO	PAG. 7
CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA 1865.....	PAG. 9
LA LEGGE FALCO - REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1930, N. 1731.....	PAG. 10

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

MANIFESTO DELLA RAZZA.....	PAG. 18
REGIO DECRETO LEGGE 5 SETTEMBRE 1938 N.1390	PAG. 20
REGIO DECRETO LEGGE 7 SETTEMBRE 1938 XVI, N. 1381	PAG. 22
REGIO DECRETO LEGGE 23 SETTEMBRE N. 1630	PAG. 23
DICHIARAZIONE SULLA RAZZA, 6 OTTOBRE 1938	PAG. 24
REGIO DECRETO LEGGE 17 NOVEMBRE 1938, N. 1728	PAG. 26
REGIO DECRETO LEGGE 22 DICEMBRE 1938 N. 2111	PAG. 30
REGIO DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 1939, N. 126	PAG. 34
REGIO DECRETO LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1054	PAG. 36
REGIO DECRETO LEGGE 13 LUGLIO 1939 N. 1055	PAG. 41
REGIO DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1940 N. 1459	PAG. 42
REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1940, N. 1403	PAG. 43
REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1941, N. 158.....	PAG. 44
REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1942, N. 517	PAG. 45
REGIO DECRETO LEGGE 9 OTTOBRE 1942, N. 1420	PAG. 47

PROVVEDIMENTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

IL MANIFESTO DI VERONA 14 NOVEMBRE 1943	PAG. 52
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 GENNAIO 1944, N. 2	PAG. 55
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 APRILE 1944, N. 171	PAG. 59

IL LUNGO PROCESSO DI ABOLIZIONE E REINTEGRAZIONE

REGIO DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1944, N. 25	PAG. 60
REGIO DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1944, N. 26	PAG. 62
74.1.8 - D.LGS.LGT. 12 APRILE 1945, N. 222	PAG. 64
74.1.9 - D.LGS.LGT. 5 MAGGIO 1946, N. 393.....	PAG. 67
GAZZETTA UFFICIALE N. 134 20 GIUGNO 1946	PAG. 70
LEGGE 10 MARZO 1955, N. 96	PAG. 71

LA DIFESA DEI DIRITTI

COSTITUZIONE E LEGISLAZIONE DEDICATA	PAG. 73
--	---------

IL FUTURO ANCORA DA SCRIVERE	PAG. 79
---	---------



LO STATUTO ALBERTINO

CARLO ALBERTO
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO
E DI GERUSALEMME [...]

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione. Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri,

dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza

sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in

quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. - Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

Art. 12. - Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13. - Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

LO STATUTO ALBERTINO

Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. - I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. - Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. - La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita do-

miciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. - Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEI MINISTRI

Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. - I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. - Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72 - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. - L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il Ministro e Primo Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno

BORELLI

Il primo Segretario di Stato per gli affari

Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la
Grande Cancelleria
AVET

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici,
dell'Agricoltura, e del Commercio
DES AMBROIS

Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri
E. DI SAN MARZANO

Il Primo Segretario di Stato per gli affari
di Guerra e Marina
BROGLIA

Il Primo Segretario di Stato
per la Pubblica Istruzione
C. ALFIERI



CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA 1865

Libro Primo. Delle persone

Titolo I. Della cittadinanza e del godimento
dei diritti civili

Articolo 1

“Ogni cittadino gode dei diritti civili, purché
non sia decaduto per condanna penale”

REGIO DECRETO 30 OTTOBRE 1930, N. 1731

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1731

Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime. (030U1731)
(GU n.11 del 15-1-1931)

Vigente al: 30-1-1931

TITOLO I. Delle Comunità. Capo Primo.

Della costituzione delle Comunità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù delle facoltà a Noi delegate con l'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Comunità israelitiche sono corpi morali che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e le tradizioni ebraiche.

Esse curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, amministrano le istituzioni israelitiche con fini di assistenza e beneficenza e di qualsiasi altra natura, che non abbiano organi propri, esercitano la vigilanza su tutte quelle aventi una propria amministrazione e provvedono in genere alla tutela degli interessi locali degli israeliti.

Art. 2.

Sono riconosciute quali Comunità israelitiche ai sensi del presente decreto le Università, Comuni-

tà, Comunioni, Fraterne, Società ed Associazioni israelitiche, che saranno indicate in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso decreto sarà stabilita la circoscrizione territoriale di ciascuna Comunità.

Art. 3.

Alla istituzione di nuove Comunità si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'Interno, uditi l'Unione delle Comunità di cui all'art. 35 e uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Con le stesse forme si procede all'unione di due o più Comunità ed alla modificazione delle circoscrizioni.

In tutti i casi, il decreto Reale provvede sui rapporti di successione ai quali diano luogo le modificazioni e l'estinzione delle Comunità. Il decreto stesso può disporre che il patrimonio delle Comunità estinte sia destinato in tutto od in parte a fini di interesse generale degli israeliti italiani.

Art. 4.

Appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa.

Art. 5.

Cessa di far parte della Comunità chi passa ad un'altra religione o dichiara di non voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto.

Tale dichiarazione deve essere fatta al presidente della Comunità o al rabbino capo, di persona o con atto in forma autentica.

Colui che cessa di far parte della Comunità ai sensi del primo comma perde il diritto di valersi delle istituzioni

israelitiche di qualsiasi Comunità; in particolar modo perde il diritto a prestazioni di atti rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici.

Capo Secondo. Dell'amministrazione delle Comunità.

Sezione 1ª.- Del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio è composto di:

3 membri per le Comunità con non più di 500 israeliti;

6 membri per le Comunità con non più di 1000 israeliti;

9 membri per le Comunità con non più di 5000 israeliti;

12 membri per le Comunità con non più di 10.000 israeliti;

15 membri per le Comunità con oltre 10.000 israeliti.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art. 7.

Hanno diritto al voto per l'elezione dei membri del Consiglio tutti gli israeliti contribuenti che siano maggiori di età ed abbiano compiuto il corso della istruzione obbligatoria, oppure che, pur non essendo contribuenti, abbiano conseguito un grado rabbinico.

Art. 8.

Non hanno diritto al voto coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 9.

Sono eleggibili al Consiglio tutti gli elettori maschi che abbiano compiuto 25 anni, siano forniti della licenza delle scuole medie inferiori o di titolo equiparato, ovvero di grado rabbinico e siano di regolare condotta religiosa.

Gli elettori che non siano cittadini italiani diventano eleggibili dopo che abbiano fissato la residenza nel Regno da almeno tre anni.

Il numero dei consiglieri che non siano cittadini italiani non può superare il terzo di quelli assegnati al Consiglio.

Art. 10.

Non possono far parte del Consiglio coloro che ricevono uno stipendio dalla Comunità o dalle istituzioni che essa amministra o sussidia, i loro parenti od affini sino al terzo grado incluso, coloro che godano, o i cui parenti o affini sino al suddetto grado godano sussidi di beneficenza da parte della Comunità stessa o delle istituzioni dalla medesima dipendenti, coloro che hanno il maneggio del denaro della Comunità, che hanno lite vertente con essa, che direttamente o indirettamente hanno parte in

servizi, somministrazioni od appalti nell'interesse della Comunità.

Art. 11.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta ed i collaterali di secondo grado.

Nel caso che fossero eletti, il membro che ottenne minor numero di voti è escluso da quello che ne riportò un numero maggiore e, in caso di parità di voti, il più giovane dal più anziano.

Art. 12.

I consiglieri vengono eletti per sei anni; però ogni due anni il Consiglio si rinnova per una terza parte. Dopo il primo ed il secondo biennio successivi alle elezioni generali, il consigliere od i consiglieri che cessano dall'ufficio sono designati dalla sorte.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Qualora in conseguenza di vacanze il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, si fa luogo a rinnovazione dell'intero Consiglio.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di due membri nei Consigli composti di tre, e della metà più uno dei membri, nei restanti Consigli.

Art. 14.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente e gli altri componenti della Giunta.

Art. 15.

Spetta al Consiglio:

- a) approvare i regolamenti concernenti i vari servizi della Comunità e degli enti da essa dipendenti;
- b) approvare i regolamenti concernenti la disciplina degli impiegati e dei salariati della Comunità, nonché la relativa pianta organica;
- c) determinare l'aliquota del contributo;
- d) fissare le tasse per i servizi religiosi;
- e) approvare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali;
- f) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, il rendiconto e le proposte di storni e di prelevamenti dal fondo di riserva fatti dalla Giunta;
- g) nominare, confermare e revocare il rabbino capo;
- h) nominare, confermare e dimettere dal servizio il segretario ed il tesoriere, quando esista;
- i) nominare il componente della Commissione arbitrale di cui all'art. 27;
- l) eleggere i delegati delle sezioni, gli amministratori delle istituzioni dipendenti dalla Comunità che non abbiano organi propri e i delegati della Comunità al Congresso di cui all'art. 39 e

LA LEGGE FALCO

nei Consigli di quelle istituzioni nelle quali essa debba essere rappresentata;
m) deliberare su tutti gli oggetti che la Giunta crede di sottoporli.

Sezione seconda. - Della Giunta.

Art. 16.

La Giunta è composta del presidente e di un numero di consiglieri pari ad un terzo del numero dei membri del Consiglio.

Nelle Comunità in cui il Consiglio è composto di tre membri, il Consiglio ha anche le attribuzioni della Giunta.

La giunta elegge nel proprio seno un vice presidente.

Art. 17.

Spetta alla Giunta:

- a) formare il ruolo dei contribuenti e le liste elettorali;
- b) valutare il reddito complessivo e determinare quello imponibile e il contributo di ciascun contribuente;
- c) preparare il bilancio preventivo ed il rendiconto;
- d) proporre gli storni dei fondi del bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva;
- e) nominare e dimettere dal servizio i funzionari di culto, i maestri di religione e tutti gli altri impiegati, all'infuori del segretario e del tesoriere;
- f) vigilare sulle istituzioni di cui all'art. 1 e proporre le riforme e le mutazioni del fine delle stesse;
- g) esaminare gli statuti delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza israelitica e i bilanci delle istituzioni stesse;
- h) eleggere Commissioni speciali;
- i) prendere tutte le deliberazioni occorrenti al raggiungimento dei fini della Comunità, che non siano di competenza del Consiglio.

In caso di urgenza la Giunta prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio, salvo a riferirle allo stesso, per la ratifica, alla sua prima adunanza.

Sezione terza. - Del presidente e del vice presidente.

Art. 18.

Il presidente della Giunta è anche presidente del Consiglio. Non può essere eletto presidente chi non sia cittadino italiano.

L'elezione del presidente è approvata dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, udita l'Unione.

Art. 19.

Il presidente è il capo della Comunità e la rappresenta. Spetta al presidente:

- a) convocare il Consiglio e la Giunta ed eseguirne le deliberazioni;

- b) firmare i mandati di pagamento, i ruoli e gli ordini di incasso;
- c) vigilare sulle entrate, sulle spese e su tutti i servizi;
- d) esercitare il potere disciplinare sugli impiegati;
- e) nominare e licenziare i salariati.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza della Giunta, che siano necessari alla tutela degli interessi della Comunità, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima adunanza successiva della Giunta stessa.

In caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente al quale egli può delegare, permanentemente, alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

Sezione quarta. - Del patrimonio, della finanza e della contabilità.

Art. 20.

Il patrimonio della Comunità è costituito dalle sinagoghe, dai cimiteri e dagli altri beni mobili ed immobili di spettanza della Comunità stessa.

Le sinagoghe e gli oratori esistenti, che non siano di proprietà privata, fanno parte, con i relativi arredi, del patrimonio della Comunità, nella cui giurisdizione si trovano.

Al fine della sistemazione del patrimonio delle Comunità nei pubblici registri anche catastali ed ipotecari, è concesso l'esonero dalle tasse sugli affari di ogni specie, nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari per gli atti all'uopo occorrenti.

Art. 21.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22.

Le entrate della Comunità sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dai proventi delle tasse e dei diritti;
- c) dal complesso dei contributi da imporsi agli appartenenti alla Comunità.

Art. 23.

Le spese della Comunità comprendono i carichi patrimoniali e le erogazioni necessarie per il raggiungimento dei fini di essa.

Art. 24.

Il contributo colpisce tutti gli appartenenti alla Comunità in ragione del reddito complessivo di ciascuno di essi, dovunque si produca.

Il reddito della moglie si cumula con quello del marito.

Per la valutazione dei redditi si tien conto, oltre che

degli elementi noti risultanti dagli accertamenti per le imposte dirette, anche dei redditi che si possono fondatamente presumere in base al tenore di vita o ad altri indizi esteriori.

Nella determinazione del reddito imponibile, si tiene conto delle condizioni famigliari del contribuente.

Art. 25.

Il Consiglio della Comunità fissa, anno per anno, l'aliquota del contributo applicabile sui redditi dei contribuenti.

Può fissare una aliquota minore a carico di quei contribuenti che, risiedendo in Comune diverso da quello ove ha sede la Comunità, non fruiscono di tutti i servizi.

Art. 26.

La valutazione del reddito complessivo di ciascun contribuente, la determinazione del reddito imponibile e quella del contributo spettano alla Giunta.

Art. 27.

La matricola dei contribuenti, formata dalla Giunta, è pubblicata mediante deposito per quindici giorni consecutivi nella segreteria della Comunità. Di tale pubblicazione è dato avviso mediante affissione nell'albo della segreteria e della sinagoga principale. Nel caso di prima iscrizione o di variazione, è data comunicazione per iscritto a ciascun contribuente dell'ammontare del contributo per il quale è iscritto nella matricola.

Entro venti giorni da quello della pubblicazione o della comunicazione il contribuente può presentare ricorso al Consiglio contro la determinazione dell'imponibile fatta dalla Giunta.

Entro venti giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio è ammesso il ricorso ad una Commissione di tre arbitri nominati fra i contribuenti, uno dal Consiglio, uno dal ricorrente ed un terzo di comune accordo dai due arbitri di parte e, in caso di dissenso fra questi, dal procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Contro le decisioni della Commissione arbitrale non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei soli casi di violazione di legge.

Art. 28.

Il ruolo dei contribuenti è reso esecutivo dal procuratore generale del Re presso la Corte di appello e pubblicato per otto giorni nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 29.

La riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle tasse comunali.

Art. 30.

Il contribuente che trasferisce la propria residenza o che cessa di far parte della Comunità a sensi dell'art. 5 continua ad essere obbligato al pagamento del contributo per l'esercizio finanziario in corso ed anche per il seguente, quando il ruolo sia stato già reso esecutivo.

Il contribuente che ha trasferito la residenza è esente dal contributo nella Comunità in cui si è trasferito per il tempo per il quale deve pagare il contributo alla Comunità che ha lasciata.

Capo terzo.

Delle istituzioni amministrative e vigilate dalle Comunità.

Art. 31.

Le Confraternite israelitiche aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette a trasformazione e sono amministrative dalla Comunità israelitica nella cui circoscrizione territoriale sono istituite.

Art. 32.

Le proposte di riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni israelitiche pubbliche di beneficenza e di assistenza possono essere anche presentate dalla Comunità, nella cui circoscrizione territoriale l'istituzione ha sede o dall'Unione delle Comunità.

Capo quarto.

Della direzione spirituale delle Comunità.

Art. 33.

La direzione Spirituale della Comunità spetta al rabbino capo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo e deve essere sempre inteso quando si tratta di provvedimenti relativi ai funzionari di culto ed ai maestri di religione.

Art. 34.

Il rabbino capo deve essere preferibilmente cittadino italiano.

La nomina del rabbino capo deve essere notificata dalla Presidenza dell'Unione al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

La nomina del rabbino capo diventa definitiva dopo un triennio di esercizio dell'ufficio nella medesima Comunità.

Il rabbino capo che, in seguito a chiamata od a concorso, passa ad un'altra Comunità, conserva l'anzianità di servizio e il diritto alla stabilità già conseguita.

TITOLO II.

Della Unione delle Comunità.

Capo primo.

Della costituzione dell'Unione.

Art. 35.

Le Comunità israelitiche del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti costituiscono un'Unione obbligatoria con il nome di "Unione delle Comunità israelitiche italiane".

Essa è corpo morale ed ha sede in Roma.

Art. 36.

L'Unione delle Comunità israelitiche italiane ha il compito di curare e tutelare gli interessi generali degli israeliti del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti.

Ad essa spetta in particolare:

- a) rappresentare le Comunità e gli israeliti italiani di fronte al Governo ed al pubblico per tutto quanto riguarda l'interesse generale ebraico;
- b) provvedere alla conservazione delle tradizioni ebraiche ed al soddisfacimento dei bisogni religiosi generali degli israeliti italiani;
- c) provvedere alla conservazione del patrimonio storico, bibliografico ed artistico dell'Ebraismo italiano, divulgarne la conoscenza e promuovere l'incremento della cultura ebraica;
- d) esercitare, nei riguardi delle istituzioni israelitiche con finalità generali, le attribuzioni che spettano ai sensi dell'art. 1 alle Comunità sulle istituzioni di carattere locale;
- e) provvedere alla preparazione di rabbini, di funzionari di culto e di maestri di religione, specialmente con il mezzo del Collegio rabbinico italiano, del quale assume l'amministrazione, con facoltà di delegarla ad apposita Commissione;
- f) vigilare perché le Comunità adempiano ai compiti loro attribuiti dal presente decreto e coordinarne l'azione;
- g) dirimere, in via di conciliazione, le controversie delle Comunità fra loro e delle Comunità con i loro rabbini;
- h) promuovere dalle autorità provvedimenti nell'interesse delle singole Comunità e delle istituzioni dalle medesime dipendenti;
- i) sussidiare le Comunità che non abbiano mezzi sufficienti, ma il funzionamento delle quali corrisponda ad un durevole interesse israelitico;
- l) partecipare alla generale attività religiosa e sociale dell'Ebraismo;
- m) mantenere contatti spirituali e culturali con le Comunità israelitiche dell'estero e specialmente con quelle che per tradizione hanno relazioni con l'Ebraismo italiano e con l'Italia.

Art. 37.

L'Unione provvede al raggiungimento dei propri fini con i seguenti mezzi:

- a) i redditi patrimoniali;
- b) il contributo delle Comunità.

Art. 38.

Il contributo di ogni singola Comunità metropolitana è determinato in ragione dell'ammontare globale del reddito imponibile di tutti i contribuenti, accertato dalla Comunità cui i medesimi appartengono.

Il contributo delle Comunità delle Colonie e dei Possedimenti è determinato in proporzione delle entrate delle singole Comunità.

Capo secondo.

Dell'amministrazione dell'Unione.

Sezione prima. - Del Congresso.

Art. 39.

Il Congresso è composto dai delegati delle Comunità eletti dai rispettivi Consigli tra gli eleggibili a consigliere di Comunità, eccettuati i membri in carica del Consiglio della Unione.

Ogni Comunità ha diritto di eleggere un delegato; le Comunità che hanno più di trecento contribuenti hanno diritto di eleggere un altro delegato per ogni trecento contribuenti in più, fino ad un massimo di sette delegati.

Art. 40.

Il Congresso si aduna ordinariamente ogni cinque anni.

Può adunarsi straordinariamente quando il Consiglio dell'Unione lo creda necessario o quando ne facciano domanda motivata tante Comunità che rappresentino un terzo del numero complessivo dei contribuenti delle Comunità.

Le adunanze hanno luogo in Roma.

Il Congresso elegge tra gli intervenuti il suo presidente.

Il presidente presiede le adunanze, dirige le discussioni, certifica i verbali.

Art. 41.

Ogni delegato ha diritto a un voto; però, se una Comunità abbia eletto un numero di delegati inferiore a quello che le spetterebbe, il delegato o i delegati effettivamente eletti hanno diritto complessivamente a tanti voti quanti sarebbero stati i delegati spettanti alla Comunità.

Art. 42.

Alle sedute del Congresso intervengono, con voto consultivo, cinque rabbini capi, insigniti del grado di

rabbino maggiore, eletti dai rabbini capi e dai vice rabbini capi delle Comunità, con votazione fatta per lettera, secondo le forme stabilite dal regolamento.

Art. 43.

Spetta al Congresso:

- a) approvare il rendiconto morale e finanziario del quinquennio, tenendo presenti le relazioni dei revisori sui rendiconti annuali dell'Unione;
- b) discutere ed esprimere voti sulle questioni di maggiore importanza interessanti l'Ebraismo italiano, che la Giunta creda di sottoporre al suo esame;
- c) eleggere i membri del Consiglio, compresi i rabbini componenti la Consulta rabbinica, di cui all'art. 54, ed i revisori dei conti di cui all'art. 52.

Sezione seconda. - Del Consiglio.

Art. 44.

Sono eleggibili all'ufficio di consigliere dell'Unione gli eleggibili a consigliere di Comunità.

Il Consiglio è composto di quindici membri eletti dal Congresso e dei tre rabbini componenti la Consulta rabbinica.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Avverandosi vacanze durante il quinquennio, il Consiglio si completa per cooptazione.

Tutti i membri del Consiglio dell'Unione, compresi i rabbini, debbono essere cittadini italiani.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art. 45.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed altri tre membri, i quali, insieme con un rabbino, egualmente eletto dal Consiglio fra i componenti la Consulta rabbinica, costituiscono la Giunta.

L'elezione del presidente è soggetta all'approvazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 46.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte l'anno, in sessione straordinaria quante volte la Giunta lo ritenga necessario o quando almeno sei consiglieri ne facciano domanda motivata.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno dieci membri.

Art. 47.

Spetta al Consiglio:

- a) approvare il bilancio ed il rendiconto dell'Unione e delle istituzioni dalla medesima amministrate;
- b) fissare la misura del contributo delle Comunità

verso l'Unione;

- c) nominare il segretario dell'Unione e fissare le condizioni di assunzione e dimissione dal servizio del medesimo e degli altri impiegati e dei salariati dell'Unione;
- d) deliberare su tutti gli argomenti che gli vengano sottoposti dalla Giunta.

Art. 48.

Il bilancio dell'Unione, approvato dal Consiglio, viene comunicato alle Comunità, le quali possono, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, far pervenire al presidente dell'Unione le proprie osservazioni.

Trascorso tale termine, il presidente, sentito, ove occorra, il Consiglio, trasmette il bilancio con le osservazioni delle Comunità e con le deliberazioni del Consiglio al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Sezione terza. - Della Giunta.

Art. 49.

La Giunta si riunisce di regola una volta al mese, ma può essere convocata dal presidente sempre quando il medesimo lo ritenga necessario.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno quattro membri.

Art. 50.

Spetta alla Giunta:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso e del Consiglio;
- b) esercitare le attribuzioni di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 36;
- c) esprimere il parere nei casi nei quali la legge dispone che sia udita l'Unione;
- d) nominare Commissioni ed affidare incarichi speciali;
- e) compiere tutti gli atti esecutivi ed urgenti per il raggiungimento dei fini dell'Unione;
- f) compiere tutti gli atti che non siano di competenza del Consiglio e del presidente;
- g) nominare e dimettere gli impiegati dell'Unione.

Sezione quarta. - Del presidente.

Art. 51.

Il presidente del Consiglio è anche il presidente della Giunta.

Egli è il capo dell'Unione, la rappresenta, cura la esecuzione delle deliberazioni adottate dal Congresso, dal Consiglio e dalla Giunta; presiede e dirige le adunanze del Consiglio e della Giunta; nomina i salariati dell'Unione ed emette i provvedimenti necessari per assicurare la disciplina degli

impiegati e dei salariati.

In caso di assoluta urgenza adotta i provvedimenti di competenza della Giunta, che siano necessari alla tutela degli interessi dell'Unione, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima adunanza successiva della Giunta stessa.

Il presidente assente o impedito è sostituito dal vice presidente.

Egli può delegare al vice presidente, permanentemente, alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

Sezione quinta. - Dei revisori dei conti.

Art. 52.

In ogni adunanza ordinaria del Congresso vengono eletti tre revisori dei conti, i quali devono essere scelti tra coloro che siano eleggibili a consigliere di Comunità.

Valgono per i revisori le incompatibilità stabilite nell'articolo 10.

Venendo a mancare alcuno dei revisori durante il quinquennio, i mancanti sono nominati dal Ministero della giustizia e degli affari di culto tra gli eleggibili a consigliere di Comunità e durano in carica sino alla prossima adunanza del Congresso.

Art. 53.

I revisori dei conti debbono annualmente esaminare i rendiconti dell'Unione, che sono presentati con le rispettive relazioni al Congresso dell'Unione medesima.

Capo terzo.

Della Consulta rabbinica.

Art. 54.

La Consulta rabbinica dell'Unione è composta di tre membri eletti dal Congresso fra i cinque rabbini capi delegati al Congresso ai sensi dell'art. 42.

Qualora alcuno degli eletti venga a mancare, il Consiglio provvede alla sostituzione mediante scelta fra gli altri due e, in mancanza, fra i rabbini che ottennero il maggior numero di voti dopo i cinque eletti.

Art. 55.

La Consulta rabbinica deve essere sentita:

- a) su tutti gli argomenti di interesse generale culturale spirituale e, in particolare, sui provvedimenti necessari al raggiungimento dei fini di cui all'art. 36 lettere b), c), e) ed m);
- b) sulla nomina, quando si effettui per chiamata, del rabbino capo e del vice rabbino capo; sulla revoca del rabbino capo e del vice rabbino capo e sui provvedimenti disciplinari a loro cari-

co, nonché sulle controversie fra i medesimi e le rispettive Comunità.

Esercita la vigilanza per la parte didattico-disciplinare sul Collegio rabbinico italiano e sugli istituti di carattere comunale che si propongono la formazione di rabbini, di maestri di religione e di funzionari di culto.

TITOLO III.

Della vigilanza e della tutela governative.

Art. 56.

La vigilanza e la tutela sull'Unione delle Comunità israelitiche, sulle Comunità e sulle istituzioni di culto da esse dipendenti sono esercitate dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 57.

Nel caso di scioglimento dell'amministrazione dell'Unione delle Comunità, delle Comunità e delle istituzioni di culto da queste dipendenti, il commissario governativo per la temporanea gestione deve essere possibilmente di religione israelitica.

Art. 58.

I regolamenti generali di amministrazione ed i regolamenti organici delle Comunità e dell'Unione debbono essere approvati dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni alle Comunità ed all'Unione.

Art. 59.

I membri del Consiglio e della Giunta, che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio.

Art. 60.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti, decide quello del presidente.

Art. 61.

Il segretario della Comunità e il segretario dell'Unione hanno la direzione degli uffici amministrativi, rispettivamente, della Comunità e dell'Unione, controfirmano i mandati di pagamento, i ruoli e gli ordini di incasso, assistono alle sedute del Consiglio, della Giunta e del Congresso.

Art. 62.

Ai rabbini capi, ai vice rabbini capi, ai funzionari di culto, ai maestri di religione, agli impiegati e ai salariati e alle loro famiglie deve essere assicurato dalle

Comunità o dall'Unione, da cui dipendono, un adeguato trattamento di quiescenza, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore a quello spettante a norma di legge agli impiegati degli enti locali.

TITOLO V. Disposizioni generali e transitorie.

Art. 63.

Con lo stesso decreto Reale, che approva l'elenco delle Comunità riconosciute ai sensi del presente decreto, si disporrà in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 3 riguardo alla destinazione dei beni delle istituzioni di cui all'art. 2, attualmente esistenti, e che non saranno più riconosciute.

Art. 64.

Continuano ad essere eleggibili al Consiglio delle Comunità gli elettori che abbiano ricoperto prima dell'entrata in vigore del presente decreto l'ufficio di consigliere.

Sono pure rieleggibili gli ex combattenti che abbiano raggiunto il grado di ufficiale, anche se siano sforniti dei titoli di studio richiesti dall'art. 9.

Art. 65.

L'azione di rivendicazione dei privati sugli arredi delle sinagoghe e degli oratori di cui all'art. 20 deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 66.

I rabbini e, in generale, i funzionari e gli altri impiegati delle Comunità, i quali non hanno attualmente diritto ad alcun trattamento di quiescenza o hanno diritto ad un trattamento inferiore a quello che loro spetterebbe in base alle norme del presente decreto, sono ammessi su loro domanda al trattamento del decreto medesimo limitatamente alla porzione che fa carico alla Comunità. Possono ottenerlo, nella totalità, se soddisfano l'ammontare dei contributi che essi avrebbero dovuto pagare per conseguirlo.

Art. 67.

Le Amministrazioni delle istituzioni di cui all'art. 2 attualmente esistenti, sono sciolte.

I procuratori generali del Re, territorialmente competenti, nomineranno per ciascuna delle Comunità riconosciute con il decreto Reale, di cui all'art. 2 del presente decreto, un commissario governativo, di religione israelitica, per compiere gli atti di ordina-

ria amministrazione e per provvedere alla formazione delle liste elettorali, ai sensi degli articoli 7, 8 e 24 del presente decreto.

Contro i provvedimenti del commissario governativo è ammesso, entro il termine di quindici giorni, il ricorso al procuratore generale del Re, che decide definitivamente.

Le elezioni del Consiglio delle Comunità debbono aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro un anno dall'insediamento, i Consigli dovranno compilare il nuovo ruolo dei contribuenti.

Frattanto i contributi verranno esatti in base alle obbligazioni comunque assunte dagli israeliti verso le istituzioni di cui. all'art. 2 del presente decreto o in base ai ruoli dell'istituzioni stesse, salva la facoltà di formare ruoli suppletivi.

Art. 68.

L'Amministrazione del Consorzio delle Comunità israelitiche italiane, eretto in ente morale con R. decreto 6 maggio 1920, n. 611, è sciolta. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto nominerà un commissario governativo, di religione israelitica, per compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per provvedere a quanto occorre per la convocazione del Congresso dell'Unione.

L'Unione delle Comunità succede nelle attività e nelle passività del Consorzio delle Comunità israelitiche.

Art. 69.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Entro due anni dalla sua entrata in vigore le Comunità dovranno procedere alla riforma dei propri regolamenti per metterli in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti,

addì 8 gennaio 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 304, foglio 17. - Ferzi.



IL MANIFESTO DELLA RAZZA

Un gruppo di studiosi fascisti Docenti nelle Università italiane e sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare ha fissato nei seguenti termini quella che è la posizione del Fascismo nei confronti dei problemi della razza

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.

4. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali

parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.

7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e com-

prendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali

non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

RAZZISMO ITALIANO

Un gruppo di studiosi fascisti docenti nelle Università italiane sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare ha fissato nei seguenti termini quella che è la posizione del Fascismo nei confronti dei problemi della razza:

- 1 LE RAZZE UMANE ESISTONO. — La esistenza delle razze umane non è già una estrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini, simili per caratteri fisici o psicologici che furono ereditati o che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
- 2 ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE. — Non bisogna soltanto ammettere che esistono i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistono gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i danzici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
- 3 IL CONCETTO DI RAZZA È CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso è quindi basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base della differenza di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sic che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inasimilate una alle altre le diverse razze.
- 4 LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE È DI ORIGINE ARIANA E LA SUA CIVILTÀ È ARIANA. — Questa popolazione a civiltà ariana ebbe da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti prearie. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituiscono il tessuto parentale vivo dell'Europa.
- 5 È UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENUO DI UOMINI IN TEMPI STORICI. — Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantasette milioni d'Italiani di oggi risentono quindi nell'assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da un millennio.
- 6 ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA". — Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica parentela di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
- 7 È TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. — Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
- 8 È NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE TRA I MEDITERRANEI D'EUROPA (OCCIDENTALI) DA UNA PARTE GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI DALL'ALTRA. — Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
- 9 GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. — Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
- 10 I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO. — L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA



REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistente universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi

dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 401, foglio 76 - Mancini

Si dichiara che l'alunno Tarchi Gino per l quale
si chiede l'iscrizione alla classe V.a della Scuola Elementare Niccolò Acciaiuoli

- (I) non appartiene alla razza ebraica
 ~~appartiene alla razza ebraica per parte di entrambi i genitori~~
 ~~appartiene alla razza ebraica per parte di padre~~
 ~~appartiene alla razza ebraica per parte di madre~~

Firenze, 19. 10. 1938, XVII

(2) Tarchi Giuseppe

(1) Cancellare le dichiarazioni che non riguardano.

(2) Firma del padre o della madre o della persona che cura l'iscrizione dell'alunno.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA



REGIO DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1381

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri (GURI n. 208, 12 settembre 1938). Il RDL non venne mai convertito in legge, ma le sue disposizioni vennero riprese nel RDL 1728/1938.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Art. 2

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 4

Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione

del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE
Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre
1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 401, foglio 72. - Mancini.



REGIO DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1630

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GURI n. 245, 25 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 94/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938
XVI, n. 1630

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928 - VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'au-

torizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3

Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 -
Anno XVI

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre
1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 402,
foglio 109. - Mancini.



GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO, DICHIARAZIONE SULLA RAZZA, 6 OTTOBRE 1938

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.

Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;

b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;

c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;

d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

Ebrei e ebraismo

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale – specie dopo l'abolizione della massoneria – è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica – unanimemente ostile al Fascismo.

L'immigrazione di elementi stranieri – accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele.

Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri.

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili – secondo

il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie – è indispensabile.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide che, oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

a) abbiano un'età superiore agli anni 65;

b) abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

Ebrei di cittadinanza italiana

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;

b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;

d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Discriminazione tra gli ebrei di cittadinanza italiana

Nessuna discriminazione sarà applicata – escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano per altri motivi demeritato – i quali appartengano a:

1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;

4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;

5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;

6) famiglie dei Fascisti iscritti al Partito negli anni '19-20-21-22 e nel secondo semestre del '24 e famiglie di legionari fiumani;

7) famiglie aventi eccezionali benemeritenze che saranno accertate da apposita commissione.

Gli altri ebrei

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

- a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
- b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
- c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
- d) prestare servizio militare in pace e in guerra.

L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

- 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
- 2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
- 3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
- 4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

Immigrazione di ebrei in Etiopia

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.

Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

Cattedre di razzismo

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

Alle Camicie Nere

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.



Alunni della V classe elementare della Scuola ebraica di Fiume, 1941
Archivio Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA



REGIO DECRETO-LEGGE 17 NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana (GURI n. 264, 19 novembre 1938; una rettifica in GURI n. 280, 9 dicembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 274/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI

Art. 1

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2

Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3

Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non posso-

no contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7

L'ufficiale dello stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità

CAPO II

DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

Art. 8

Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da

madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispon-

dente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrata o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10*, nonché dell'art. 13, lett. h):

- a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
- b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

- 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
- 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
- 5) legionari fiumani;
- 6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16

Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17

E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Per il periodo di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20

I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.

Gli Enti nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

- a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
- b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28

E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigil-

lo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938- XVII

VITTORIO EMANUELE


Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938- XVII.

Atti del Governo, registro 403, foglio 76. - Mancini.

* Il testo pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia" del 19 novembre 1938 conteneva le parole degli articoli 10 e 11. Un "Avviso di rettifica" pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia" del 9 dicembre 1938 precisò che esse dovevano essere sostituite da dell'art. 10.



Schema di definizione razziale delle persone aventi un solo ascendente di "razza ariana" e tutti gli altri di "razza ebraica". Il colore nero contrassegna le persone di "razza ebraica", il rosso le persone di "razza ariana".

Archivio Storico della città di Torino, Fondo Censimento ebraico, faldone 22, anno 1938.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1938-XVII, N. 2111

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica (GURI n. 30, 6 febbraio 1939). Convertito in legge senza modifiche con L 739/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111

Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e le successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nonché il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante, tra l'altro, modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le successive modificazioni;

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, e le successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica; Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente l'approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno 1925-III, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica; convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562; Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente l'approvazione del nuovo statuto della "Sezione per assegni vitalizi" dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo art. 4, sono dispen-

sati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto.

Art. 2

Agli ufficiali di cui al precedente art. 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria corrispondente al grado rivestito.

La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della pensione di cui al comma seguente.

All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.

Art. 3

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del precedente art. 1 e provenienti dal ruolo servizio permanente effettivo possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo. Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 4

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, nelle posizioni di "fuori quadro", "a disposizione", "congedo speciale", "fuori organico", "aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio", "congedo provvisorio" e "ausiliaria", appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, numero 1728. Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto, ai sensi delle disposizioni in vigore. La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni dei tre capoversi del precedente art. 2.

Art. 5

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, iscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, iscritti nei ruoli della riserva e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti ruoli e sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di guerra.

Art. 7

Gli ufficiali in congedo assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme. L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 8

Il trattamento economico previsto dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata sono assegnati con decreto Ministeriale.

Art. 9

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

Art. 10

Ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l'aliquota del premio di fine ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come mese intero. I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma. Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 12 del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, ridotto a norma di legge.

Art. 11

I sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 12

Gli iscritti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere), di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 13

Ai sottufficiali delle forze armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella posizione di congedo.

Art. 14

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio, appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto.

A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi di effettivo servizio prestati nella ferma o nella rafferma, com-

putando la frazione di mese come mese intero. Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli in corso di rafferma è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge. Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi, addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di truppa dei CC. RR., del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa, che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 15

I graduati e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto.

Art. 16

I provvedimenti previsti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Art. 17

Quando l'accertamento dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1° gennaio 1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla effettiva cessazione dal servizio.

Art. 18

Il presente decreto, le cui norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 12. - Mancini.



In alto: Foglio di congedo assoluto di Franco Modigliani
 Archivio privato, Nando Tagliacozzo

In basso: Il generale Riccardo Padovani, pluridecorato nella Prima Guerra Mondiale fu uno dei 24 generali in ausiliaria che furono "cacciati" con le leggi del '38.
 Archivio privato famiglia Padovani

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

REGIO DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 1939-XVII, N. 126

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica (GURI n. 35, 11 febbraio 1939). Convertito in legge con modifiche con L 739/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I
LIMITAZIONI DELLA PROPRIETÀ
IMMOBILIARE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere d) ed e), del R. decre-

to-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:

- a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;
- b) a titolo di concessione enfiteutica.

Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell'art. 45.

Art. 3

Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:

- a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare della azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;
- b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;
- c) i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4

La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.



PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

DENUNCIA

delle aziende di cui alla lettera c) dell'art. 10 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (1)

(AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI)

Generalità complete del titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata (cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita)	<i>Di Segni Fernanda di Onadio</i> <i>Nata a Roma il 26 dicembre 1901</i>
Generalità complete del denunziante che presenta la denuncia quale legale rappresentante di incapace (come sopra)	
Domicilio eventualmente eletto	<i>Via degli Scipioni N° 35 int° 3</i>

La denuncia comprende n. una aziende. Agli effetti degli art. 51 e 52 del R. D. L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, si dichiara di voler conservare gli attuali diritti nei riguardi delle aziende descritte in denuncia coi nn. d'ordine una

Le aziende donate o che si intende donare ai sensi dell'art. 6 del R. D. L. 9-2-1939-XVII, n. 126, sono quelle descritte ai numeri d'ordine _____

Il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata delle aziende denunciate con la presente, ritenendosi nelle condizioni richieste per ottenere il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha presentato la relativa istanza in data 15/12/1938-XVII al Ministero dell'Interno

Data e luogo della denuncia 15/4/1939 XVII Roma

Firma del denunziante Di Segni Fernanda

In proprio, o in qualità di legale rappresentante del suddetto Sig. _____ incapace.

RISERVATO AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

La presente denuncia è stata presentata al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Roma
in data 15 APR 1939 Anno XVII Registrata nel Reg. Spec. N° 25

Fogli aggiuntivi n. ///



Per ricevuta
Il Funzionario ricevente

[Signature]

Fernanda Di Segni (1901-1967) è costretta a presentare la "denuncia" relativa alla sua azienda - vendita al dettaglio di calze, merceria e biancheria in via del Leoncino n. 12 a Roma
Fondazione Museo della Shoah, Roma
Fondo Rosetta Sermoneta Ajò

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA



REGIO DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1939-XVII, N. 1054

Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (GURI n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054

Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaio.

Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Art. 3

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizio-

ni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Art. 4

I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate nell'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Art. 5

Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 6

E' fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.

I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila.

La denuncia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denuncia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.

La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo

di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

CAPO II

DEGLI ELENCHI SPECIALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 7

Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.

Art. 8

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:

- a) essere cittadini italiani;
- b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
- c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
- d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.

Art. 10

Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.

Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 11

Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;

f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;

g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.

Art. 12

Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte d'appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.

Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 13

I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 14

La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

Art. 15

Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il Ministro per la grazia e giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI SPECIALI

Art. 17

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'articolo 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

Art. 18

La Commissione può applicare sanzioni disciplinari: 1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commessi nell'esercizio della professione; 2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) censura;
- b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- c) cancellazione dall'elenco.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 19

La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per i motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:

- a) di perdita della cittadinanza;
- b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
- c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.

Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.

Art. 20

La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione.

La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

CAPO IV

DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI AGGIUNTI E NEGLI ELENCHI SPECIALI

Art. 21

L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
- b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica;
- c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, né può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".

Art. 22

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali

dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

E' vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26

L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo.

Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.

Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.

E' tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.

Art. 28

I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Art. 29

I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.

Art. 30

Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposta dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto di impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 31

Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.

Art. 32

Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

Art. 33

Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'articolo 26 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 34

Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

Art. 35

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.


Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Starace - Solmi -
Di Revel - Cobolli-Gigli -
Rossoni - Lantini - Alfieri
Visto, il Guardasigilli: Grandi.



Lettera di alcune insegnanti ebraiche ad Aldo Ascoli, allora presidente UCII - Unione Comunità Israelitiche Italiane



REGIO DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1939-XVII, N. 1055

Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GURI n. 179, 2 agosto 1939).

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055

Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficiario alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica. La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.

Art. 2

I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a' termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.

Art. 3

I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17

novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.

Art. 4

I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

Art. 5

I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3, e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio annunci della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi.



REGIO DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1940-XVIII, N. 1459

LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459, Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica (GURI n. 256, 31 ottobre 1940).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3 - "I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, conver-

tito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi".
Art. 4 - "I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi.



REGIO DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1940-XVIII, N. 1403

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403, Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 (GURI n. 245, 18 ottobre 1940).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il contributo annuo di L. 11.500 spettante agli asili

infantili israelitici a norma dell'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA



REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1941-XIX, N. 158

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158, Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti (GURI n. 79, 2 aprile 1941).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui all'art. 12 del de-

creto medesimo, la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)



REGIO DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1942-XX, N. 517

LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517, Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo (GURI n. 126, 28 maggio 1942).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA'
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' vietato l'esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.

Art. 2

Sono vietate la rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica. Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.

Art. 3

E' vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di postsincronizzazione, personale artistico, tecnico, amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.

Art. 4

Per i film da importare dall'estero l'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall'estero, l'acquisto dei film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori del Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.

A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.

Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o meno ai film importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.

Art. 5

Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà nominata una Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell'interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica. Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovrà essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728. Tali elenchi sono pubblici.

Art. 6

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

63 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 7

Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Pavolini - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi.

*A. 14623 R. 9 Roma
1-7-940.*

Razzismo - R. 9 men Mod. 627

Roma, 18 giugno 1940 XVIII *28/6*

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA

RAZZA 1549/24

OCGETTO: Provvedimenti razziali nel settore dello spettacolo.

ALLE ECCELLENZE I PREFETTI DEL REGNO e per conoscenza DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE MINISTERO DELLE CORPORAZIONI AL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

E' stato fatto divieto agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, di esplicare qualsiasi attività nel settore dello spettacolo.

Si fa presente che tale divieto deve intendersi esteso a tutte le categorie interessate allo spettacolo e quindi debbono ritenersi in esso compresi gli autori, i librettisti, i traduttori, i soggettisti, gli scenografi, gli attori di qualunque rango, i registi, le comparse, i componenti i cori, i direttori ed i componenti di orchestra, il corpo di ballo e chiunque altro eserciti comunque la sua attività nel campo teatrale come tecnici, operai, personale di sala, di pulizia e di custodia.

Si prega di provvedere per l'esatto adempimento di quanto sopra favorendo un cenno di assicurazione.

Per il MINISTRO

C. G. G.

85 12

Il proprio Autografo per ogni lettera cui debba essere apposto e indicare nella risposta il N. di protocollo e di Direzione a cui si risponde.

OTTAVIO BISSONATI MILANO 1890

La Direzione generale per la Demografia e la razza, con una circolare ai Prefetti del Regno proibisce agli ebrei qualsiasi attività nel settore dello spettacolo
Archivio Centrale dello Stato, Roma



REGIO DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1942-XX, N. 1420

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420, Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia (GURI n. 298, 17 dicembre 1942).

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420

Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

CONTENUTO DELLA LEGGE

La presente legge stabilisce le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia per la parte che non sia già regolata da disposizioni ivi vigenti.

Art. 2

DEFINIZIONE DEGLI EBREI

Con la parola ebrei sono denominati nella presente legge i cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica.

Art. 3

APPARTENENZA DI CITTADINI ITALIANI LIBICI ALLA RAZZA EBRAICA

Ad ogni effetto di legge è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:

1° che alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;

2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione musulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;

3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione musulmana.

Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti

per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Art. 4

DENUNZIA DI APPARTENENZA ALLA RAZZA EBRAICA

L'appartenenza alla razza ebraica del cittadino italiano o libico, fermo per l'ebreo cittadino italiano metropolitano il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve essere denunciata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sia dall'interessato che dal presidente della comunità israelitica competente per territorio ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico alla razza ebraica, è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica della annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici. Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza alla razza ebraica. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad autorizzazioni della pubblica autorità. I presidenti delle comunità israelitiche e tutti coloro che contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 5

ESCLUSIONE DAL SERVIZIO MILITARE PRECETTAZIONE CIVILE

Gli ebrei in Libia, tanto cittadini italiani metropolitani che libici, possono, in tempo di guerra o in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente, secondo le leggi ivi vigenti, e precettati a scopo di lavoro, fermo rimanendo il divieto di prestare servizio militare in pace ed in guerra ai sensi dell'art. 10, lettera a) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6

LIMITAZIONI DELLA TUTELA, DELLA CURATELA E DELLA PATRIA POTESTA'

Fermo restando il disposto dell'art. 10, lettera b) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l'ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici. La privazione della patria potestà nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del Regio decreto-legge suddetto è disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, o qualora trattasi di figli appartenenti alla religione mussulmana, del Cadi.

Art. 7

DOMESTICI EBREI

Oltre il divieto di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei in Libia non possono avere alla proprie dipendenze domestici professanti la religione mussulmana.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 8

COGNOMI E NOMI

La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica sono disposti con decreto del Governatore generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani metropolitani di razza ebraica residenti in Libia, oltre che nella Gazzetta Ufficiale del Regno, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre ai loro figli nomi non ebraici.

I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana. Coloro che avessero già avuto nomi non ebraici debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l'originario nome ebraico.

S'intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 9

LIMITAZIONI AZIENDALI E IMMOBILIARI

Gli ebrei in Libia non possono: a) essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del R. decreto-legge 18 novembre 1939-XVIII, n. 2488, e del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455, interessanti la difesa dello Stato;

b) essere proprietari o gestori di aziende di qualun-

que natura che impieghino oltre venti persone, né avere di dette aziende la direzione o, trattandosi di società, esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;

c) essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le lire trecentomila (300.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani;

d) essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani;

e) prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la difesa della Nazione;

f) essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie.

Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate. Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi ad insindacabile giudizio del Governo, in base a calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie.

Art. 10

ENTE LIBICO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

E' istituito un ente, al quale deve essere trasferita la parte di patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.

L'ente anzidetto è denominato "Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare", ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.

L'Ente è amministrato da un consiglio così composto: dal presidente, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;

dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli;

dall'Ispettore del Partito Nazionale fascista per la Libia;

dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;

dall'avvocato dello Stato della Libia;

dal direttore della Banca d'Italia di Tripoli.

Il collegio dei sindaci è formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasfe-

riti all'Ente a norma del primo comma del presente articolo, è fatto con speciali certificati trentennali all'interesse del quattro per cento che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I titoli avranno corso soltanto in Libia.

Le norme per il funzionamento dell'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 11

ALTRE LIMITAZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICHE

In Libia gli ebrei non possono:

- a) essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione;
- b) essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di trasporti e di spedizione;
- c) esercitare il commercio di importazione ed esportazione;
- d) esercitare il commercio all'ingrosso;
- e) far parte di cooperative;
- f) essere proprietari di case di produzione, di noleggio e distribuzioni di pellicole cinematografiche;
- g) essere proprietari di imprese ed agenzie teatrali e di spettacolo;
- h) essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali;
- i) esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.

Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) di durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari, nonché di rappresentante ai sensi degli articoli 2203 e 2209 del Codice civile, è sottoposto a speciale autorizzazione del Governo. Uguale autorizzazione è necessaria per gli enti in cui siano rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attività. Le società nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attività elencate nel primo comma del presente articolo. I contravventori alle norme suddette sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 12

CONTROLLO DI SOCIETA' ED ENTI

L'esercizio in Libia di ogni altra attività industriale e commerciale da parte di società e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di ebrei, nonché l'esercizio delle stesse da parte di ebrei, oltre che alle limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in Libia, è sottoposto al controllo del Governo.

Art. 13

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall'art. 20 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, è estesa alla Libia con le seguenti modificazioni ed adattamenti:

1° le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;

2° per due anni dall'entrata in vigore della presente legge è consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano ed i cittadini italiani libici di religione mussulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;

3° la Commissione distrettuale prevista dall'art. 12 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, è composta dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore generale.

4° oltre che nei casi previsti dall'art. 20 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di razza ebraica è effettuata anche in seguito all'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104;

5° le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;

6° ai componenti la Commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne è aggiunto uno, designato dal Ministro per l'Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;

7° i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Art. 14

PUBBLICAZIONI DI EBREI

È proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non strettamente professionale anche su periodici.

I PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i contravventori, nonché coloro che le stampano, le mettono in commercio o le diffondono, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 15

DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA

Il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente l'integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98, si applica in Libia, anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti:

1° nelle scuole per mussulmani della Libia non possono essere iscritti ebrei;

2° le scuole elementari di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle località in cui il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori abbiano conservata la cittadinanza o la suditanza straniera, sia superiore a 20;

3° le attribuzioni deferite dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, al Ministro per l'educazione nazionale e al Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Soprintendente scolastico;

4° la concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verrà deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana, a favore delle scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, la quale non è prevista per le scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturità e di abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;

5° in deroga all'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a istituire un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari della Libia per alunni di razza ebraica. Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri provvisori.

Art. 16

ESERCIZIO DI CULTO. COMUNITA' ISRAELITICHE

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia:

1° è soppresso il terzo comma dell'art. 4 delle nor-

me per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica, approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957;

2° è inibito alle comunità israelitiche della Libia l'acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorché per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governo della Libia;

3° è soppresso il terzo comma dell'art. 1 delle norme approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunità israelitiche della Libia fanno parte della Unione delle comunità israelitiche italiane;

4° le attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;

5° per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in Libia è costituita in Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

6° oltre alle attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessuna altra comunità israelitica può essere creata in Libia;

7° il Governatore generale è autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 17

PERSONALE DI RAZZA EBRAICA DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI

Fermo il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nulla è innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l'Amministrazione civile e giudiziaria e per l'istruzione delle collettività ebraiche.

Previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, il Governatore generale può autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, il quale sarà iscritto in speciali ruoli locali.

Art. 18

DISCRIMINAZIONE

Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di speciali benemerienze acquisite durante l'attuale stato di guerra, dal Governatore generale, e la dichiarazione relativa è fatta con suo decreto non soggetto ad alcun gravame sia in via

amministrativa sia in via giurisdizionale, udita una Commissione costituita dal Segretario generale del Governo, che la presiede, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari. La discriminazione conferita dal Ministro per l'interno a tenore degli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il discriminato dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13, lettera h) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell'art. 9, esclusa la lettera a), della presente legge. Il Governatore generale ha la facoltà, caso per caso, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall'art. 11 della presente legge.

Art. 19

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative all'applicazione della presente legge sono risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 20

EBREI STRANIERI E APOLIDI

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi assimilando i cittadini ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

Art. 21

PRIMA DENUNCIA E VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

Per la prima applicazione dell'art. 9 gli ebrei, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno denunciare agli uffici delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza, sia a titolo di proprietà piena o nuda, sia a titolo di concessione perpetua, secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli adibiti ad uso industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario sia anche il titolare dell'azienda cui essi sono destinati nonché quelli per cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare. Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli, per le provincie di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le provincie di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dai procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari. La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori venali in comune commercio risultanti dalle contrattazioni dell'ultimo triennio precedenti il 10 giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili

oggetto di stima o, in mancanza, da quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa località ed in analoghe condizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sarà tenuto conto dei documenti autentici esistenti presso pubblici uffici. Tale valutazione è fatta con riguardo alla consistenza complessiva dei beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui successivamente vi siano stati trapassi di proprietà a titolo oneroso o gratuito - salvo per questi ultimi, le eventuali deroghe previste da particolari disposizioni - per atti tra vivi, o mortis causa, o per espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 22

RICORSI CONTRO LE VALUTAZIONI

Contro le valutazioni fatte in base all'art. 21 è ammesso ricorso da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.

Il ricorso è giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina governatoriale con sede presso la Corte di appello di Tripoli, e composta dal Primo presidente della Corte medesima, o da un suo delegato, che la presiede, da un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche del Governo e da un ingegnere designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia, se trattasi di immobili urbani; se trattasi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell'Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal presidente. Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 23

DECORRENZA E SFERA TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

La presente legge, che si applica anche nel territorio del Sahara libico, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Teruzzi - Vidussoni
- Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi.



IL MANIFESTO DI VERONA 14 NOVEMBRE 1943

Nell'enunciare il proprio programma di azione il P. F. R. Saluta in voi, DUCE, l'uomo che può trarre a salvezza la Patria, realizzando per la seconda volta il Fascio delle energie italiane.

Nell'ardua liberazione vostra noi vedemmo l'auspicio provvidenziale di quella che sarà la liberazione dell'Italia. Nel vostro pensiero, nella vostra opera più che ventennale di portata storica in Italia e nel mondo, noi troviamo oggi la ispirazione sicura e attualissima per l'ascesa sociale del popolo italiano, adesso che con la monarchia si possono finalmente spazzare dalla vita italiana tutte le oscure forze reazionarie e di compromesso con essa alleate.

Sotto la vostra guida, noi riporteremo domani, attraverso il sacrificio e il combattimento, l'Italia al suo onore, alla sua indipendenza, alla sua ascesa.

Il primo rapporto nazionale del Partito Fascista Repubblicano: leva il pensiero ai caduti del Fascismo repubblicano sui fronti di guerra, nelle piazze delle città e dei borghi, nelle "foibe" dell'Istria e della Dalmazia, che si aggiungono alla schiera dei martiri della Rivoluzione, alla falange di tutti i morti per l'Italia; addita nella continuazione della guerra a fianco della Germania e del Giappone fino alla vittoria finale e nella rapida ricostituzione delle Forze Armate destinate a operare accanto ai valorosi soldati dal Fuehrer le mete che sovrastano a qualunque altra in importanza e urgenza.

Prende atto dei decreti istitutivi dei Tribunali straordinari, nei quali gli uomini del Partito porteranno intransigente volontà di esemplare giustizia; e, ispirandosi alle fonti e alle realizzazioni mussoliniane, enuncia le seguenti direttive programmatiche per l'azione del Partito:

In materia costituzionale ed interna

1. - Sia convocata la Costituente, potere sovrano, di origine popolare, che dichiari la decadenza della Monarchia, condanni solennemente l'ultimo re traditore e fuggiasco, proclami la Repubblica Sociale e ne nomini il Capo.

2. - La Costituente è composta dei rappresentanti di tutte le associazioni sindacali e di tutte le circoscrizioni amministrative, comprendendone i rappresentanti delle provincie invase, attraverso le Delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suo-

lo libero; comprende altresì le rappresentanze dei combattenti e dei prigionieri di guerra attraverso il rimpatrio per minorazione: quelle degli Italiani all'estero; quelle della Magistratura, delle Università e di ogni altro Corpo o Istituto la cui partecipazione contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori della Nazione.

3. - La Costituzione repubblicana dovrà assicurare ai cittadini, soldati, lavoratori e contribuenti, il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti delle pubbliche amministrazioni. Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunciarsi sulla nomina del Capo della Repubblica. Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misura preventiva, potrà essere trattenuto oltre i sette giorni, senza un ordine dell'autorità giudiziaria. Tranne in caso di flagranza, anche per le perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine dell'autorità giudiziaria. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Magistratura agirà con piena indipendenza.

4. - La negativa esperienza elettorale già fatta dall'Italia e la esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe a una soluzione che concili le opposte esigenze. Un sistema misto - ad esempio, elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo, e nel Partito elezioni di Fascio, salvo ratifica, e nomina del Direttorio nazionale per parere del DUCE - sembra il più consigliabile.

5. - L'organizzazione a cui compete l'educazione del popolo ai problemi politici è unica. Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell'Idea Rivoluzionaria. La sua tessera non è richiesta per alcun impiego o incarico.

6. - La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato.

7. - Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.

In politica estera

8. - Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l'unità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della Patria nei termini marittimi e alpini segnati dalla natura, dal sacrificio di sangue e dalla Storia; termini minacciati dal nemico con l'invasione e con le promesse di Governo rifugiato a Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità dello spazio vitale, indispensabile a un popolo di 45 milioni di abitanti, sopra un'area insufficiente a nutrirlo. Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una "comunità europea" con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i seguenti principi:

- a) eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro continente;
- b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali;
- c) valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni, delle risorse naturali dell'Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in specie musulmani, che, come l'Egitto, sono già civilmente e nucleamente organizzati.

In materia sociale

9. - Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il lavoro manuale, tecnico, intellettuale in ogni sua manifestazione.

10. - La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato. Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini, attraverso lo sfruttamento del loro lavoro.

11. - Nell'economia nazionale tutto ciò che, per dimensione o funzione, esce dall'interesse singolo per entrare nell'interesse collettivo, appartiene alla sfera d'azione che è propria dello Stato. I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche, debbono venir gestiti dallo Stato per mezzo di enti parastatali.

12. - In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze dei tecnici e degli operai cooperano intimamente (attraverso una conoscenza diretta della gestione) all'equa fissazione dei salari, nonché all'equa ripartizione degli utili, tra il fondo di riserva, il frutto di capitale azionario e la partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori. In alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative delle attuali commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i consigli d'amministrazione con consigli di gestione, composti di tecnici e di operai, con un rappresentante dello Stato; in altre, ancora, in forma di cooperativa parasindacale.

13. - Nell'agricoltura, l'iniziativa privata del proprietario trova il suo limite là dove l'iniziativa stessa viene a mancare. L'esproprio delle terre incolte e delle

aziende mal gestite può portare alla lottizzazione tra braccianti, da trasformare in agricoltori diretti, o alla cui applicazione il Partito e le organizzazioni sindacali stanno imprimendo l'impulso necessario.

14. - E' pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti di dare e di esplicitare la propria attività produttiva individuale per famiglie e per nuclei, salvo gli obblighi di consegnare agli ammassi le quantità di prodotti stabilite dalla legge e di sottoporre al controllo le tariffe delle prestazioni.

15. - Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà. Il Partito iscrive nel suo programma la creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, il quale, assorbendo l'Istituto esistente ed ampliandone al massimo l'azione, provvede a fornire in proprietà la casa alle famiglie di lavoratori di ogni categoria, mediante diretta costruzione di nuove abitazioni o graduale riscatto di quelle esistenti. In proposito è da affermare il principio generale che l'affitto - una volta rimborsato il capitale pagato nel giusto frutto - costituisce titolo di acquisto. Come primo compito l'Ente risolverà i problemi derivanti dalle distruzioni di guerra con la requisizione e la distribuzione di locali inutilizzati e con costruzioni provvisorie.

16. - Il lavoratore è iscritto d'autorità nel Sindacato di categoria senza che ciò impedisca di trasferirsi in altro Sindacato, quando ne abbia i requisiti. I Sindacati convergono in un'unica Confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti. I dipendenti dalle imprese industriali dello Stato e dei servizi pubblici formano Sindacati di categoria, come ogni altro lavoratore. Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal Regime Fascista in un ventennio restano integre. La Carta del Lavoro ne costituisce, nella sua lettera, la consacrazione, così come ne costituisce, nel suo spirito, il punto di partenza per l'ulteriore cammino.

17. - Sulla linea di attualità, il Partito stima indilazionabile un adeguamento salariale per i lavoratori, attraverso l'accordo di minimi nazionali e pronte revisioni locali, e più ancora per il piccolo e medio impiegato, tanto statale che privato. Ma perché il provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti, occorre che, con spacci cooperativi, spacci di azienda, estensione di compiti della "Provvida", requisizione dei negozi colpevoli di infrazioni e loro gestione parastatale o cooperativa, si ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali una parte del salario. Solo così si contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta, e al risanamento del mercato. Quanto al mercato nero si

PROVVEDIMENTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

chiede che gli speculatori - al pari dei traditori e dei disfattisti - rientrino nella competenza dei Tribunali straordinari, e siano passibili di pena di morte.

18. - Con questo preambolo alla Costituente, il Partito dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare con il popolo. Da parte sua il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per

esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, domani: ributtare l'invasione schiavista delle plutocrazie anglo - americane, la quale, per mille precisi segni, vuol rendere ancor più angusta e misera la vita degli Italiani. Vi è un solo modo di raggiungere tutte le mete sociali: combattere, lavorare, vincere.



La Carta di Verona, manifesto programmatico del governo della Repubblica Sociale Italiana. Al punto 7 viene scritto: "gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica"



DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 GENNAIO 1944-XXII, N. 2

Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica.

IL DUCE DELLA REPUBBLICA
SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto il decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:

- a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
- c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di partecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Art. 2

I debitori di persone di razza ebraica, ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio, in ordine ai singoli beni,

denuncia scritta dalla quale risultino: l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni. La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.

Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato. Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

Art. 3

Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente a' sensi dell'art. 2, e tenere in sospenso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia.

Art. 4

Gli Istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne immediata notizia al Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente.

te presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura degli scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art. 10.

Art. 5

E' vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debentrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto. E' vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica, salva la disposizione di cui al citato articolo 8.

Egual divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all'apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od aziende di credito.

Art. 6

E' nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno.

Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, né per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, né per quelli effettuati per ordine dell'Autorità.

Su proposta dell'Intendente di Finanza, il Capo della provincia può dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1° dicembre 1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni od i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo

scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali. Avverso il decreto del Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso. Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 7

I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali a' sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 8

Il decreto di confisca è emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia a cura del Capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa od altra spesa. Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal Capo della provincia all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare. Altra copia del decreto, con le corrispondenti denunce, è rimessa dal Capo della provincia al Ministero delle Finanze.

Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi, senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, né di precetto. Il decreto è immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi-ebrei, ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell'espropriato. Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta di uno degli Istituti di

Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al successivo art. 13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall'art. 608 C. P. C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo. Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.

Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Il Ministro dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.

Art. 9

I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati. I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943. Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:

- 1) L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione;
- 2) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte, tasse o contributi, che siano loro dovuti;
- 3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della sua gestione;
- 4) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;
- 5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato.

Art. 10

Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto, il Capo della provincia disporrà l'apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti od aziende di credito.

L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del Capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito.

Tutto quanto compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del Capo della provincia ai sensi dell'art. 8. Tale decreto sarà tosto notificato all'Istituto o all'azienda di credito detentrica dello scomparto o del deposito. Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno anticipate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 11

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge. Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.

Art. 12

Fino a quando non ne verrà effettuata la vendita ai sensi dell'art. 13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze.

Art. 13

La vendita dei beni confiscati ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a cura dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze. La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico

PROVVEDIMENTI DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

con contestuale pagamento dell'intero prezzo. Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 14

I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell'art. 7, al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente medesimo, saranno versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell'entrata. Le spese di gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia quelle dei suoi delegati, saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.

Art. 15

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

Art. 16

Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 2, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 30.000 (trentamila). Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.

Art. 17

Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.

Art. 18

Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila). Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione alle disposizioni di cui all'art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell'art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati, in ogni caso non inferiore a L. 10.000 (diecimila).

Art. 19

Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate.

Art. 20

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine, ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

Art. 21

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Dal Quartier Generale, addì 4 gennaio 1944-XXII.

MUSSOLINI

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.
Registrato alla Corte dei Conti
il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2, foglio 14.



DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 APRILE 1944-XXII, N. 171

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171, Istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza (GUI n. 111, 11 maggio 1944).

IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Visto il decreto 7 giugno 1937-XV, n. 1128, con cui venne istituito presso il Ministero dell'Interno l'ufficio centrale demografico;

Visto il decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, con cui l'ufficio centrale demografico viene trasformato in Direzione Generale per la demografia e la razza;
Visto il decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1539, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 26, con cui venne istituito presso il Ministero dell'Interno il Consiglio Superiore per la demografia e la razza;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, con cui venne istituito l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Visto il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, approvato con decreto 24 dicembre 1934-XII, n. 2316;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, relativa al tribunale della razza;

Visto il decreto 16 aprile 1944-XXII, n. 136, concernente la direzione della demografia e la razza presso il Ministero dell'Interno;

Ritenuta la opportunità di unificare e integrare tutti i servizi riguardanti la razza, creando a tal fine un organismo autonomo;

D'intesa con i Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle Finanze e della Cultura Popolare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

E' istituito l'Ispettorato Generale per la razza, posto alle dirette dipendenze del Duce Capo del Governo. Ad esso è preposto un Ispettore Generale nominato con Decreto del Duce Capo del Governo.

Art. 2

Tutte le attribuzioni concernenti la razza attualmente devoluta alla direzione generale demografia e razza del Ministero dell'Interno e all'ufficio Studi e Propaganda sulla razza del Ministero della Cultura Popolare sono trasferite all'Ispettorato generale per la razza.

Art. 3

Il personale di ruolo dei Ministeri dell'Interno e della Cultura popolare che ricopre posti, rispettivamente, alla Direzione generale demografia e razza e all'ufficio Studi e Propaganda della Razza del Ministero della Cultura Popolare può essere comandato presso l'Ispettorato Generale razza. Il personale avventizio alle dipendenze degli uffici di cui al precedente comma può essere trasferito in tutto o in parte all'Ispettorato Generale per la razza.

Art. 4

La commissione della razza prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024 ha sede presso l'Ispettorato Generale per la razza.

Art. 5

Il Consiglio superiore per la demografia e la razza presso il Ministero dell'Interno è soppresso.

Art. 6

Presso l'Ispettorato Generale per la razza esercita funzioni consuntive e di collegamento un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, delle Finanze e della Cultura Popolare, designato dalla rispettiva amministrazione.

Art. 7

Rimangono ferme le attribuzioni del Ministero delle Finanze relative all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 8

L'Ispettore Generale può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri quando vi si trattino argomenti interessanti la razza.

Art. 9

Con decreto del Ministro delle Finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e, munito del sigillo dello Stato, verrà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. Dal Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII.

MUSSOLINI

Pellegrini

Pisenti

Mezzasoma

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1944, N. 25

Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e o considerati di razza ebraica.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale – serie speciale - del 9 febbraio 1944 n. 5 ed è stato convertito dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 (pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie speciale n. 82).

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il regio decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/b;
Visto il regio decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/b;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti regi decreti legge e le seguenti leggi:

Regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione e al coordinamento in un testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto legge 17 novembre 1938 numero 1728 sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, Codice civile.
Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e

politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

Art. 2.

Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del Regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

Art. 3.

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai

essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 4.

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779, del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 e all'art. 3, comma primo, del R. decreto legge 6 gennaio 1944, n.9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre Amministrazioni. Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per la riammissione col R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5.

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro per l'educazione nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane. Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 7.

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

Le schede riguardanti tale condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.
VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO – DE SANTIS – JUNG
Visto (ai sensi del R. decreto
30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGGIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1944, N. 26

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, 20 ottobre 1944, n. 71 ai sensi del D. Lgs. Lgt. 5 ottobre 1944, n. 252, il quale così dispone:

[...]

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, 20 ottobre 1944, n. 71 ai sensi del D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 252, il quale così dispone:

[...]

1. Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:

- R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
- R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;
- Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;
- Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;
- Articolo 1, terzo comma, del Codice civile. Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o mansione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile. I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

2. L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, isti-

tuito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

3. Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126 (2), dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato mercè il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

[...]

14. Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilità degli immobili lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il

termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile.

[...]

16. Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonché di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

17. Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi suc-

cessivi alla proposizione della domanda principale. Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore. La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.

[...]

19. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte dall'autorità giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Il presente decreto non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con Regio decreto su proposta del Capo del Governo

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

20. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

21. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.



Regina Ascarelli (1907-1964) in via del Corso 80 a Roma, davanti al suo negozio "Fantasie e profumi". Accanto, una foto del negozio chiuso e sbarrato nel 1940.

Verrà riaperto nel dopoguerra e continuerà la sua attività fino al 1969.

Archivio privato famiglia Lattes-Ascarelli - Fondazione Museo della Shoah, Roma

74.1.8 - D.LGS.LGT. 12 APRILE 1945, N. 222

Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.
(G.U. 22 maggio 1945, n. 61)

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitù ed i diritti di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili dagli antichi proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 2.

Nelle retrocessioni di immobili disciplinate dagli articoli 3, 6 e 14 del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, i contratti di locazione degli immobili retroceduti, per una durata superiore a tre anni, sono opponibili al proprietario reintegrato solo nel limite di un triennio dalla loro stipulazione e purché questa abbia avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto. Se il triennio preveduto dal comma precedente sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto o scada prima che sia trascorso un anno dalla data medesima, il proprietario reintegrato è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita dagli articoli 1574 e 1630 del Codice civile, per le locazioni a tempo indeterminato. Restano tuttavia applicabili le vigenti norme sulla proroga dei contratti di locazione. Il richiedente la retrocessione può trattenere sull'ammontare della somma dovuta al retrocedente l'importo delle pigioni che siano state pagate anticipatamente.

Art. 3.

Le donazioni effettuate in applicazione degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono revocabili da parte del donante o dei

suoi eredi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che si trovino all'estero il termine decorre dalla conclusione della pace. Si applica l'esenzione fiscale disposta dall'art. 11 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

La revoca non pregiudica i diritti acquistati da terzi anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia il donatario è tenuto a corrispondere al donante quanto abbia ricavato dall'alienazione e dalla costituzione di diritti a favore di terzi.

Qualora non abbia luogo la revoca delle donazioni indicate nel precedente comma, si applicano, ad esse le disposizioni del Codice civile sulla riduzione, sulla collazione e sulla imputazione, ed in genere sulla disciplina delle donazioni.

I chiamati ad una eredità o gli onorati di un legato, i quali vi hanno rinunciato perché il loro patrimonio immobiliare non eccedesse i limiti consentiti alle persone colpite dalle disposizioni razziali, possono, entro il termine previsto nel primo comma del presente articolo, accettare l'eredità anche se sia stata acquistata da altro dei chiamati, o domandare il legato, salvi i diritti acquistati dai terzi sui beni dell'eredità o sull'oggetto del legato.

Art. 4.

Si applicano le disposizioni del Codice civile sui contratti simulati agli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di beni immobili, mobili o titoli azionari, ai contratti di locazione ed a qualsiasi altro atto posto in essere fittiziamente allo scopo di sottrarsi alle persecuzioni razziali dalle persone indicate all'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 febbraio 1939, n. 274. La prova testimoniale è ammessa senza limiti di valore.

In tutti i casi sopra indicati si applica l'art. 15 del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Gli atti previsti nel primo comma possono essere prodotti od enunciati ai fini della declaratoria o del riconoscimento della loro inefficacia senza che sia dimostrato l'adempimento delle formalità e il pagamento di qualsiasi tributo ai quali gli atti stessi fossero soggetti; né si fa luogo a rilievi od accertamenti per effetto di tale uso, salva la restituzione delle tasse e imposte pagate nei casi stabiliti dal secondo comma del citato articolo 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 5.

Per le restituzioni consensuali di titoli azionari e per le rettifiche concernenti l'intestazione di detti titoli, l'accertamento che si tratta di porre nel nulla un atto previsto dall'art. 4, ai fini della esenzione dai tributi concessi dall'ultimo comma dell'articolo stesso, è effettuato mediante qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.

Qualora l'amministrazione finanziaria non ritenga raggiunta la prova, l'accertamento è demandato ad una commissione istituita presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, presidente, di un altro magistrato e di un funzionario del Ministero predetto, entrambi di grado non inferiore al settimo.

Art. 6.

Le vigilanze, le amministrazioni e le liquidazioni di aziende disposte in base alle norme del titolo II, capo IV, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalla data medesima.

L'incaricato dell'amministrazione o della liquidazione deve presentare il rendiconto ed effettuare la restituzione dell'azienda al proprietario entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne riceve. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale di altri trenta giorni al massimo.

La disposizione del comma precedente si applica anche al commissario di vigilanza, che abbia la gestione temporanea dell'azienda.

In assenza del proprietario dell'azienda, può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.

Art. 7.

Gli atti e verbali con i quali si procede alla riconsegna delle aziende o alla nomina del curatore ai sensi dell'articolo precedente nonché ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso sono registrati col pagamento della tassa fissa. Egualmente sono registrati col pagamento della tassa fissa le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari che decidano sulle istanze di riconsegna, di rendiconto e di pagamento.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali cui diano luogo detti atti, verbali, sentenze, e provvedimenti giudiziari sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 8.

Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni consentite dal R. decreto-legge 20 gennaio

1944, n. 26, ai sensi del primo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 17 del decreto medesimo, sono ammessi fino ad un anno dopo la conclusione nella pace.

La retrocessione è fatta nello stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.

Art. 9.

Il diritto di richiedere la retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concesso dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, può essere esercitato nei casi in cui vi sia stato trasferimento di più immobili in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, e limitatamente ad uno o alcuno di essi o non per parte di singoli immobili.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, il mancato pagamento della differenza di prezzo in favore degli acquirenti successivi all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare non sospende l'obbligo di costoro di rilasciare l'immobile.

Art. 11.

Le procedure esecutive immobiliari in danno di persone colpite da disposizioni razziali, relative ai diritti patrimoniali nei quali le persone medesime sono state reintegrate, e dichiarate sospese dall'art. 9 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, rimangono estinte.

I processi nei quali la materia del contendere è venuta a cessare per effetto delle disposizioni emanate per la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, sono dichiarati estinti con ordinanza del giudice avanti al quale pendono, con la compensazione delle spese.

Art. 12.

Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.

Nel caso previsto dall'art. 6 del citato decreto la somma da pagarsi è uguale a quella risultante dall'atto di vendita stipulato dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il pagamento viene effettuato dietro restituzione dei certificati speciali nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'Ente quale corrispettivo degli immobili ad esso trasferiti.

IL LUNGO PROCESSO DI ABOLIZIONE E REINTEGRAZIONE

Art. 13.

Il tasso d'interesse sui certificati emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, è elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 14.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal richiedente le spese straordinarie sostenute per le riparazioni dell'immobile, cagionate da eventi bellici o da casi fortuiti o di forza maggiore. Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed al terzo proprietario dell'immobile per i danni di guerra sono trasferiti al nuovo proprietario dell'immobile.

Art. 15.

Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della pace, da coloro i quali furono istituiti eredi dalle dette persone, nelle ipotesi previste dall'art. 30 del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. L'alienante ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dall'avvenuto trasferimento; ed è tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, l'erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.

Art. 16.

L'esenzione fiscale concessa dal primo comma dell'art. 16 del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, è ammessa anche per la retrocessione di quote di società, per le rivendiche di titoli azionari e di aziende ai sensi dell'art. 1706 del Codice civile e per la risoluzione consensuale delle permutate previste dal secondo comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

La stessa esenzione fiscale si applica nei casi in cui il consenso alla retrocessione di titoli azionari sia stato manifestato dal concessionario all'atto della cessione dei titoli stessi.

La riduzione di competenze disposta dall'art. 16, comma secondo, del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applica anche ai diritti delle Aziende di credito per le autenticazioni delle girate di titoli azionari.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere immobiliare con capitale non superiore al milione, che risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1941 e siano composte da soci colpiti dalle disposizioni razziali, le assegnazioni, anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionisti, qualora trattasi di società per azioni od in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 89 della tariffa allegato A alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che verranno posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Per effettuare in esenzione dai tributi la retrocessione dei titoli azionari ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e degli articoli 4, 5 e 16 del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione comprendente la indicazione numerica e qualitativa dei titoli dei quali si riservano di domandare la retrocessione.

Per coloro che si trovano in territorio non ancora liberato, il termine stabilito nel precedente comma decorre dalla data di liberazione del medesimo. Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 19.

Per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le direttive del cessato regime in materia razziale, è ammessa l'azione di rescissione ai sensi degli articoli 1448 e seguenti del Codice civile sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che la lesione ecceda un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.



74.1.9 - D.LGS.LGT. 5 MAGGIO 1946, N. 393

74.1.9 - D.Lgs.Lgt. 5 maggio 1946, n. 393.
Rivendicazioni dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale. (G.U. 4 giugno 1946, n. 128)

Art. 1

I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna i beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.

Art. 2

L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.

Art. 3

L'azione di rivendicazione preveduta nell'art. 1 può essere esercitata entro il termine di tre anni qualora si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso preveduto, dal comma precedente, il proprietario ha facoltà di chiedere, invece che la restituzione dei beni, la somma ricavata dallo Stato per effetto della vendita con gli interessi legali dalla data di questa. Nella ipotesi di successive alienazioni il proprietario ha altresì il diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali

dalla data dell'alienazione.

Decorso il triennio di cui al primo comma il proprietario, nella ipotesi ivi prevista, ha soltanto il diritto di ripetere dallo Stato la somma da esso ricavata dalla vendita con gli interessi legali. Tale azione può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilità di esercitare l'azione di rivendicazione può ripetere dallo Stato il prezzo da questo ricavato dalla vendita con gli interessi legali dal giorno di questa. La relativa azione può essere esercitata nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se i beni hanno formato oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.

Art. 5

Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.

Al terzo acquirente spetta altresì il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra lo speso e il miglioramento.

Art. 6

I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.

E' però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.

Art. 7

Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro il termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.

Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 8

Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonché i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.

Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l'interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo, del conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione.

Art. 9

Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restituiti con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato. Trattandosi di beni mobili, la cosa da restituire può essere ritenuta in tutto od in parte, finchè il detto credito non sia soddisfatto.

Art. 10

Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.

Art. 11

Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorrenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonché da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà. Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.

Art. 12

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

Art. 13

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 20 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500	Semestrale L. 900	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800	Semestrale L. 500
Trimestrale L. 500	Un fascicolo L. 10.	Trimestrale L. 300	Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.		All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400	Semestrale L. 1.500	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	
Un fascicolo	Prezzi vari.		

L'importo dei abbonamenti deve essere versato su: c/c postale n. 1/2640 intestato all' Istituto Fotografico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VERBALE RELATIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL « REFERENDUM », SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

L'anno milenovecentoquarantasei, addì 10 del mese di giugno, in Roma, alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento - Sala della Lupa.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita in pubblica adunanza per procedere alle operazioni di cui all'art. 17 p.p. del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente*;
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione*;
BELFIORE Dott. Carmelo, *Presidente di Sezione*;
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione*;
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione*;
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione*;
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione*;
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere*;
PIACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere*;
MARTORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere*;
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere*;
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere*;
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere*;
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere*;
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere*;
FIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere*;
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere*;
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere*;
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere*,



LEGGE 10 MARZO 1955, N. 96

LEGGE 10 marzo 1955, n. 96

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
(GU n.70 del 26-3-1955)

Vigente al: 10-4-1955

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzia in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi, ufficiali inferiori.

Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano stati: a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316; b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma; c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Art. 2.

Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato e' pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sarà attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori. In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.

Art. 3.

L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Art. 4.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli e' attribuito, ove non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali, sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisi-

camente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età'.

Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sarà computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.

Art. 5.

Ai cittadini italiani, i quali, anteriormente all'imputazione o alla condanna o all'assegnazione a confino di polizia subite nelle circostanze di cui all'art. 1, avessero iniziato i versamenti per assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, sono, su domanda, riconosciuti utili, ai fini del conseguimento delle relative prestazioni per se' e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia, e di periodi trascorsi all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti esclusivamente all'attività svolta nelle circostanze predette. I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Art. 6.

La traslazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.

Art. 7.

La liquidazione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 viene disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Le domande per ottenere la concessione degli assegni predetti dovranno essere presentate al Ministero del tesoro, sotto pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegni decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente

legge ove la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 8.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta: a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente; b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministri sopraindicati; c) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI SCALBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[Abbiamo scelto di pubblicare i Principi fondamentali e alcune parti rilevanti]

[Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento

amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)

NOTE:

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI **Titolo I. Rapporti civili**

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione

delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA
controfirmano

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI

LEGGE N. 645/1952 (LEGGE SCELBA)

Art. 1.

(Riorganizzazione del disciolto partito fascista)

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Art. 2.

(Sanzioni penali)

Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena, si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni. Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni. Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

Art. 3.

(Scioglimento e confisca dei beni)

Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento.

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

Art. 4.

(Apologia del fascismo)

Chiunque, fuori del caso preveduto dall'art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda. La condanna importa la privazione dei diritti indicati nell'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.

Art. 5.

(Manifestazioni fasciste)

Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 6.

(Aggravamento di pene)

Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati.

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa.

Art. 7.

(Competenza e procedimenti)

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

Art. 8.

(Procedimenti cautelari in materia di stampa)

Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione

dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

Art. 9.

(Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo)

La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

(Norme di coordinamento e finali)

Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI - PICCIONI - SFORZA - SCELBA
ZOLI - PELLA - VANONI - PACCIARDI - SEGNI
ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO
CAMPILLI - RUBINACCI - LA MALFA - CAPPÀ

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

**CONVENZIONE DI NEW YORK 7 MARZO 1966
SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME
DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE.**

PARTE PRIMA

Art. 1.

1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla

razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non-cittadini.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.

4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Art. 2.

1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:

a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;

b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;

c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;

d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla

LA DIFESA DEI DIRITTI

discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;

e) Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

Art. 3.

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Art. 4.

Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitano alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;

c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

Art. 5.

In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:

a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;

b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;

c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;

d) Altri diritti civili quali:

i) Il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;

ii) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;

iii) Il diritto alla nazionalità;

iv) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;

v) Il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;

vi) Il diritto all'eredità;

vii) Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

viii) Il diritto alla libertà di opinione e di espressione;

ix) Il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;

e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:

i) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;

ii) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;

iii) Il diritto all'alloggio;

iv) Il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;

v) Il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;

vi) Il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività culturali;

f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

Art. 6.

Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.

Art. 7.

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della presente Convenzione.

LEGGE 13 OTTOBRE 1975, N. 654 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, APERTA ALLA FIRMA A NEW YORK IL 7 MARZO 1966.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1975, n. 337, S.O.)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 19 della convenzione stessa.
3. 3.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
- 3.2 (1)
- 3.3. è vietata ogni organizzazione, associazione,

movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

4. All'onere annuo, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note (1) Il presente art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, che ha - tra l'altro - soppresso il secondo capoverso. (2) Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 marzo 1989, n. 101.

LEGGE 205/1993 DEL 25 GIUGNO 1993, N. 205 (LEGGE MANCINO)

(selezione di alcuni passaggi)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Articolo 1 (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti

LA DIFESA DEI DIRITTI

o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. [...]

Articolo 2 (Disposizioni di prevenzione) 1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. [...]

Articolo 4 (Modifiche a disposizioni vigenti) 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 1 DICEMBRE 1998

VISTO l'articolo 5, comma 2, lettere i), della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;

VISTA la nota del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n.2664 del 30 marzo 1998, con la quale si propone la costituzione di una commissione di studio al fine di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati;

SENTITO il Ministro dell'Interno,

DECRETA

Art.1

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione con il compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebraici da parte di organismi pubblici e privati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione - che si raccorda con analoghi organismi istituiti presso i paesi stranieri - consulta gli archivi pubblici e, previa intesa, gli archivi di strutture private. La Commissione può, inoltre, affidare a singoli componenti indagini specifiche nell'ambito della ricerca generale, anche in relazione a specifiche richieste del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La Commissione può disporre audizioni e proporre

la partecipazione ai lavori della stessa di esperti della materia. Agli esperti si applica la disposizione di cui all'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n.400.

Art.2

1. La Commissione è così composta:

- on.le Tina Anselmi, presidente;
- dott.ssa Paola Carucci, sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato, componente;
- dott. Piero Cinti, capo di gabinetto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, componente;
- avv. Luigi Desiderio, direttore dell'Ufficio consulenza giuridica e cura delle pratiche legali dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), componente;
- dott. Antonio Farrace, prefetto a riposo, componente;
- avv. Enrico Granata, direttore centrale dell'Associazione bancaria italiana (ABI), componente;
- prof. Luigi Lotti, presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, componente;
- cons. Domenico Marchetta, capo ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, componente;
- avv. Francesco Nanni, direttore dell'Area normativa dell'Associazione nazionale delle imprese di assicurazioni (ANIA), componente;
- dott. Michele Sarfatti, coordinatore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano, componente;
- avv. Dario Tedeschi, consigliere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, componente;
- prof. Mario Toscano, ricercatore per la disciplina di "Storia contemporanea" - Università La Sapienza di Roma, componente;
- dott. Marino Viganò, incaricato unico per le ricerche in Italia della Commissione indipendente d'esperti "Svizzera - seconda guerra mondiale" (Commissione Bergier), componente.

2. La Commissione può essere successivamente integrata, su indicazione del presidente della Commissione, con decreto del Segretario generale dell'Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati, entro sei mesi dall'insediamento, al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'Ufficio di segreteria della Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai componenti della Commissione, non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n.400 nonché il rimborso delle spese di missione, da imputarsi al cap. 1150 dell'unità previsionale di base 2.1.2.0 - funzionamento del cap.1150, del centro di responsabilità-2 se-

gretariato, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Massimo D'Alema

LEGGE N.211 DEL 20 LUGLIO 2000

"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.

1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

LEGGE N.115 DEL 2016 (C.D. LEGGE NEGAZIONISMO)

Il provvedimento, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati l'8 giugno 2016, modifica la c.d. legge Mancino.

Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI DEL CONSIGLIO DEL 28 NOVEMBRE 2008 SULLA LOTTA CONTRO TALUNE FORME ED ESPRESSIONI DI RAZZISMO E XENOFobia MEDIANTE IL DIRITTO PENALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 29 e 31, nonché l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:

(1) Il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, principi sui quali l'Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri.

(2) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, la risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2000 sulla posizione dell'Unione europea nella Conferenza mondiale contro il razzismo e sull'attuale situazione nell'Unione e la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea (secondo semestre 2000) sollecitano un'azione in questo campo. Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Con-

LA DIFESA DEI DIRITTI

siglio ricorda il suo risoluto impegno a contrastare ogni forma di razzismo, di antisemitismo e di xenofobia espresso dal Consiglio europeo nel dicembre 2003.

(3) All'azione comune 96/443/GAI, del 15 luglio 1996, del Consiglio nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia, dovrebbe far seguito una nuova azione legislativa che soddisfi la necessità di ravvicinare maggiormente le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e di superare gli ostacoli che si frappongono a un'efficace cooperazione giudiziaria, dovuti principalmente alle divergenze fra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

(4) In base alla valutazione dell'azione comune 96/443/GAI e ai lavori svolti in altre sedi internazionali, quali il Consiglio d'Europa, in materia di cooperazione giudiziaria sussistono ancora alcune difficoltà; occorre pertanto ravvicinare ulteriormente il diritto penale degli Stati membri per garantire l'efficace applicazione di una normativa chiara ed esaustiva per lottare contro il razzismo e la xenofobia.

(5) Il razzismo e la xenofobia costituiscono una minaccia per i gruppi di persone che sono bersaglio di tale comportamento. È necessario definire nei confronti di tale fenomeno un'impostazione penale che sia comune all'Unione europea, per fare in modo che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili.

(6) Gli Stati membri riconoscono che la lotta contro il razzismo e la xenofobia richiede vari tipi di misure in un quadro globale e non può essere limitata alle questioni penali. La presente decisione quadro si limita a combattere forme di razzismo e xenofobia particolarmente gravi mediante il diritto penale. Poiché le tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri sono in parte diverse, in particolare in questo campo, non è attualmente possibile una piena armonizzazione delle norme penali.

(7) Nella presente decisione quadro, «ascendenza» dovrebbe essere intesa come riferita principalmente a persone o gruppi di persone che hanno tra i loro ascendenti persone che potrebbero essere individuate in base a determinate caratteristiche (quali la razza o il colore), la totalità delle quali non necessariamente sussiste tuttora. Ciononostante, in conseguenza della suddetta ascendenza tali persone o gruppi di persone possono essere oggetto di odio o violenza.

(8) «Religione» dovrebbe essere intesa come riferita in senso ampio a persone definite in riferimento alle loro convinzioni religiose o al loro credo.

(9) «Odio» dovrebbe essere inteso come riferito

all'odio basato sulla razza, il colore, la religione, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica.

(10) La presente decisione quadro non impedisce a uno Stato membro di adottare nella propria legislazione nazionale disposizioni che estendano l'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), a reati commessi contro un gruppo di persone definite secondo criteri diversi da razza, colore, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica, quali lo status sociale o le convinzioni politiche.

(11) Occorrerebbe fare in modo che le indagini e le azioni penali relative ai reati di stampo razzista e xenofobo non siano subordinate a denunce o accuse da parte delle vittime, che spesso sono particolarmente vulnerabili e riluttanti a intentare un'azione giudiziaria.

(12) L'armonizzazione del diritto penale dovrebbe permettere di combattere più efficacemente i reati di stampo razzista e xenofobo, promuovendo una piena ed effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Il Consiglio dovrebbe tenere conto delle eventuali difficoltà esistenti in questo settore al momento del riesame della presente decisione quadro, al fine di valutare se siano necessarie ulteriori misure in proposito.

(13) Poiché l'obiettivo della presente decisione quadro, vale a dire di rendere i reati di stampo razzista e xenofobo passibili in tutti gli Stati membri almeno di un livello minimo di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, non può essere realizzato in misura sufficiente dai singoli Stati membri, in quanto le norme devono essere comuni e compatibili, e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione europea, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea; in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito in quest'ultimo articolo, la presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(14) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente dagli articoli 10 e 11, e iscritti nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nei capitoli II e VI.

(15) Considerazioni relative alla libertà di associazione e di espressione, in particolare della libertà di stampa e della libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, hanno dato luogo, nel diritto nazionale di molti Stati membri, a garanzie procedurali e a norme particolari concernenti la determinazione o la limitazione della responsabilità.

(16) L'azione comune 96/443/GAI dovrebbe essere abrogata, dato che, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonché della presente decisione quadro, essa risulta superata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Reati di stampo razzista o xenofobo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:

a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;

b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;

d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi.

3. Ai fini del paragrafo 1, il riferimento alla religione è diretto a comprendere almeno i comportamenti usati come pretesto per compiere atti contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica.

4. All'atto dell'adozione della presente decisio-

ne quadro o in un momento successivo, uno Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui renderà punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di cui al paragrafo 1, lettere c) e/o d), solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione passata in giudicato di un tribunale internazionale.

Articolo 2

Istigazione e complicità

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l'istigazione ai comportamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile la complicità nel porre in essere i comportamenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Sanzioni penali

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 siano resi punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all'articolo 1 siano resi punibili con sanzioni penali che prevedono la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.

Articolo 4

Motivazione razzista e xenofoba

Per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena.

Articolo 5

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 posti in essere a loro vantaggio o in quanto parte di un organo della persona giuridica e abbia una posizione direttiva in seno alla persona giuridica, in base:

a) alla legittimazione a rappresentare la persona giuridica;

b) alla capacità di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c) alla capacità di esercitare la vigilanza in seno alla persona giuridica.

2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1 del

presente articolo, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile qualora l'omessa direzione o vigilanza da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 a vantaggio della persona giuridica in questione, a opera di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude azioni penali nei confronti delle persone fisiche che siano autori o complici di uno dei comportamenti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità che abbia tale status in forza del diritto nazionale applicabile, a eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dell'autorità statale e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 6

Sanzioni nei confronti di persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese ammende penali o non ed eventuali altre sanzioni quali:

- a) esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;
- b) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimento di liquidazione giudiziaria.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7

Norme costituzionali e principi fondamentali

1. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non è modificato per effetto della presente decisione quadro.

2. La presente decisione quadro non ha l'effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

Articolo 8

Avvio delle indagini o dell'azione penale

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le indagini sui comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 o la relativa azione penale non siano subordinate a una denuncia o un'accusa a opera della vittima del comportamento, quanto meno nei casi più gravi, qualora il comportamento sia stato posto in essere sul suo territorio.

Articolo 9

Competenza giurisdizionale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti in essere:

- a) interamente o in parte sul suo territorio; o
- b) da uno dei suoi cittadini; o
- c) a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio.

2. Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che essa si estenda ai casi in cui il comportamento è posto in essere mediante un sistema di informazione e:

- a) l'autore pone in essere il comportamento allorché è fisicamente presente sul suo territorio, a prescindere dal fatto che il comportamento implichi o no l'uso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio;
- b) il comportamento implica l'uso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul suo territorio, a prescindere dal fatto che l'autore ponga in essere o no il comportamento allorché è fisicamente presente sul suo territorio.

3. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in casi o circostanze specifici la regola sulla competenza giurisdizionale di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 10

Attuazione e riesame

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 28 novembre 2010.

2. Entro tale data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dal Consiglio e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina, entro il 28 novembre 2013, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

3. Anteriormente al 28 novembre 2013, il Consiglio riesamina la presente decisione quadro. In preparazione di tale riesame, il Consiglio chiede agli Stati membri se abbiano incontrato difficoltà nell'ambito

della cooperazione giudiziaria riguardo ai comportamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Il Consiglio può inoltre chiedere all'Eurojust di riferire in una relazione se le differenze tra le legislazioni nazionali abbiano dato luogo a problemi nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in tale settore.

Articolo 11

Abrogazione dell'azione comune 96/443/GAI

L'azione comune 96/443/GAI è abrogata.

Articolo 12

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO PARTICOLARI FORME ED ESPRESSIONI DI RAZZISMO E XENOFobia - NEGAZIONISMO (CASO EU PILOT 8184/15/JUST, CHE COMPLETA ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI):

“Il razzismo e la xenofobia costituiscono una minaccia per i gruppi di persone che sono bersaglio di tale comportamento. È necessario definire nei confronti di tale fenomeno un'impostazione penale che sia comune all'Unione europea, per fare in modo che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili.”

Disposizione recepita in Italia con Legge 20/11/2017 n° 167, G.U. 27/11/2017

Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). -

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecu-

niaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL RICORDO DELL'OLOCAUSTO, L'ANTISEMITISMO E IL RAZZISMO - 1 GIUGNO 2017

Il Parlamento europeo ,

– visti gli articoli 2, 6, 7 e 29 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 13 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri ad attenersi ai più elevati standard in materia di diritti dell'uomo e di non-discriminazione, nonché la Carta europea dei diritti fondamentali,

– viste le sue precedenti risoluzioni su razzismo, xenofobia e antisemitismo del 27 ottobre 1994(1) , 27 aprile 1995(2) , 26 ottobre 1995(3) , 30 gennaio 1997(4) e 16 marzo 2000(5) , la relazione della sua commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia del 1990 e la sua dichiarazione scritta del 7 luglio 2000 sul ricordo dell'Olocausto(6) ,

– visti il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia(7) (EUMC) e le varie relazioni dell' EUMC sul razzismo nell'Unione europea, tra cui “Manifestazioni di antisemitismo nell'UE 2002-2003” e “Percezione dell'antisemitismo nell'Unione europea”, entrambe pubblicate nel marzo 2004,

– viste la Dichiarazione di Berlino della seconda Conferenza OSCE sull'antisemitismo, tenutasi a Berlino il 28-29 aprile 2004, nonché la recente nomina da parte dell' OSCE del Rappresentante personale per la lotta all'antisemitismo,

– vista la dichiarazione del Forum internazionale sull'Olocausto, svoltosi a Stoccolma dal 26 al 28 gennaio 2000, che chiede una maggiore informazione sull'Olocausto,

– visto che il 27 gennaio 2005 in diversi Stati membri dell'Unione europea è stato dichiarato giorno della memoria dell'Olocausto,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il 27 gennaio 2005, sessantesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau della Germania na-

LA DIFESA DEI DIRITTI

zista, in cui sono stati assassinati complessivamente circa un milione e mezzo di ebrei, rom, polacchi, russi e altri prigionieri di varie nazionalità, e omosessuali, non rappresenta soltanto un'occasione importante perchè i cittadini ricordino e condannino l'enorme orrore e l'immane tragedia dell'Olocausto ma anche per affrontare la preoccupante recrudescenza in Europa dell'antisemitismo e soprattutto di episodi antisemitici e per riappropriarsi dei più ampi insegnamenti sui pericoli derivanti dal ricorso alla violenza sulle persone a causa della loro razza, origine etnica, religione, classificazione sociale, del loro orientamento politico o sessuale,

B. considerando che l'Europa non deve dimenticare la sua storia: i campi di concentramento e sterminio costruiti dai nazisti sono tra le pagine più vergognose e dolorose della storia del nostro continente; che i crimini compiuti ad Auschwitz devono continuare a vivere nella memoria delle generazioni future, come ammonimento contro genocidi di questo tipo, radicati nel disprezzo per gli altri esseri umani, nell'odio, nell'antisemitismo, nel razzismo e nel totalitarismo,

C. considerando che la discriminazione per motivi religiosi ed etnici continua ad essere praticata a vari livelli, nonostante le importanti misure adottate dall'Unione europea in applicazione dell'articolo 13 del trattato CE,

D. considerando che gli ebrei in Europa avvertono un acuto senso di insicurezza dovuto all'antisemitismo diffuso su Internet, che si manifesta attraverso la profanazione di sinagoghe, cimiteri e altri siti religiosi, attentati a scuole e centri culturali ebraici nonché aggressioni nei confronti di ebrei in Europa, all'origine di numerose lesioni personali,

E. considerando che l'Olocausto ha lasciato la sua impronta nella coscienza dell'Europa soprattutto per l'odio estremo contro gli ebrei e i rom a causa della loro identità razziale o religiosa, e che tuttavia l'antisemitismo e i pregiudizi razziali e religiosi continuano a rappresentare una gravissima minaccia per le loro vittime e per i valori europei e internazionali della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto e pertanto per la sicurezza di tutti in Europa e nel mondo,

F. considerando che occorre mantenere un dialogo continuo con i media sul modo in cui le loro attività di informazione e commento possono contribuire positivamente e negativamente alla percezione e alla comprensione delle questioni religiose, etniche e razziali e alla presentazione della verità storica,

1. rende omaggio a tutte le vittime del nazismo ed è convinto che una pace duratura in Europa debba fondarsi sul ricordo della sua storia; respinge e condanna le opinioni revisioniste e la negazione dell'Olocausto come vergognose e contrarie alla verità

storica ed esprime preoccupazione per l'aumento di partiti estremisti e xenofobi e la crescente accettazione delle loro opinioni da parte dei cittadini;

2. invita le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e tutti i partiti politici democratici europei:

- a condannare tutti gli atti di intolleranza e di incitamento all'odio razziale nonché tutti gli atti di vessazione o violenza a sfondo razzista,
- a condannare in particolare e senza riserve tutti gli atti e tutte le espressioni di antisemitismo qualunque ne sia il modo di espressione,
- a condannare segnatamente tutti gli atti di violenza motivati da odio o intolleranza religiosi o razziali, compresi gli attentati a luoghi di culto, siti religiosi e santuari di fede ebraica, islamica o di altra confessione nonché contro minoranze come i rom;

3. sollecita il Consiglio e la Commissione, nonché i governi degli Stati membri ai vari livelli nazionali, regionali e locali a coordinare le loro azioni per combattere l'antisemitismo e le aggressioni alle minoranze, inclusi i rom e i cittadini di paesi terzi presenti negli Stati membri, al fine di sostenere i principi della tolleranza e della non discriminazione e promuovere l'integrazione sociale, economica e politica;

4. è convinto che tali sforzi dovrebbero comprendere anche la promozione del dialogo e della cooperazione tra i vari segmenti della società a livello locale e nazionale, compresi il dialogo e la cooperazione tra diverse comunità culturali, etniche e religiose;

5. ribadisce la sua convinzione che il ricordo e l'informazione sono componenti fondamentali dello sforzo volto a fare dell'intolleranza, della discriminazione e del razzismo un problema del passato ed esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la lotta all'antisemitismo e al razzismo con la promozione della consapevolezza, soprattutto fra i giovani, della storia e delle lezioni da trarre dall'Olocausto:

- incoraggiando il ricordo dell'Olocausto anche facendo del 27 gennaio la giornata europea della memoria dell'Olocausto in tutta l'Unione europea,
- potenziando l'informazione sull'Olocausto attraverso il ricorso a tutte le istituzioni create in sua memoria, soprattutto il museo di Auschwitz-Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) ed il centro di informazione di Berlino sull'Olocausto (Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas) quali risorse europee, facendo dell'informazione sull'Olocausto e della cittadinanza europea elementi standard dei programmi scolastici in tutta l'Unione europea e collocando l'attuale lotta contro razzismo, xenofobia e antisemitismo sullo sfondo della Shoah (Olocausto),

- assicurando che i programmi scolastici nei 25 paesi dell'Unione europea affrontino con il massimo rigore storico l'insegnamento della Seconda guerra mondiale e approfittando dei fondi iscritti nel bilancio 2005 dal Parlamento europeo a favore delle scuole in tutta l'Unione europea affinché adottino cimiteri e monumenti di guerra;
- 6. si compiace dell'intenzione dichiarata dalla Presidenza lussemburghese di rilanciare le discussioni sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia(8) ed esorta il Consiglio a raggiungere un accordo per vietare in tutta l'Unione Europea l'incitamento all'odio razziale e religioso pur difendendo il diritto alla libertà di espressione;
- 7. invita la Commissione ad avviare una revisione dell'applicazione della direttiva 2000/43/CE(9) sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza, con l'intento di rafforzare le misure antidiscriminazione dell'Unione europea e ad organizzare una grande conferenza cui partecipino tutti gli attori interessati, in particolare i rappresentanti politici, le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, nonché le ONG e le associazioni attive nel settore;
- 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

COMMISSIONE "JO COX" SULL'INTOLLERANZA, LA XENOFOBIA, IL RAZZISMO E I FENOMENI DI ODDIO (INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE FINALE, 6 LUGLIO 2017)

La Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio è stata istituita il 10 maggio 2016 con il compito di condurre attività di studio e ricerca su tali temi, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

La Commissione è presieduta dalla Presidente della Camera e, sul modello già sperimentato per la Commissione di studio sui diritti e i doveri dei cittadini in Internet, include un deputato per ogni gruppo politico, esperti, rappresentanti di ISTAT, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite-UNHCR nonché di centri di ricerca e di associazioni (cfr. la lista dei componenti nella apposita sezione della presente pagina).

Della Commissione ha fatto parte, sino al decesso intervenuto il 5 gennaio 2017, il Professor Tullio De Mauro, che ha offerto un autorevole e prezioso contributo ai lavori, anche attraverso la predisposizione di un inventario delle "parole per ferire" confluito nella relazione finale.

Nella seduta del 4 luglio 2016, la Commissione ha

deciso di inserire nella propria denominazione il riferimento a Jo Cox, deputata presso la Camera dei Comuni del Regno Unito, uccisa il 16 giugno 2016 mentre si apprestava a partecipare ad un incontro con gli elettori.

L'iniziativa di costituire la Commissione nasce anche sulla scia dell'azione svolta dal Consiglio d'Europa, la cui Assemblea parlamentare ha attribuito alla deputata Milena Santerini il mandato di Relatrice generale sul razzismo e l'intolleranza, con il compito di coordinare il lavoro del network di parlamentari "Alleanza contro l'odio", sollecitando un ruolo attivo dei parlamenti nazionali in materia.

Mediante la costituzione della Commissione Jo Cox la Camera è stata la prima assemblea parlamentare in Europa ad aver dato seguito concretamente a queste indicazioni, con l'obiettivo di contribuire a creare in Italia una Alleanza contro l'odio, vale a dire una rete di parlamentari, cittadini e associazioni che si impegnino a contrastare questo fenomeno.

La Commissione si è riunita 13 volte ed ha audito 31 soggetti (i resoconti integrali delle sedute svolte dalla Commissione sono disponibili nella apposita sezione della presente pagina).

La Commissione ha inoltre acquisito 187 documenti di varia natura (studi, ricerche, pubblicazioni monografiche, raccolte di dati, position papers) prodotti o segnalati da componenti della Commissione stessa, da soggetti auditi nonché dagli Uffici della Camera dei deputati e da terzi (i documenti sono in ampia misura citati nelle pertinenti sezioni della relazione finale).

Nella seduta del 6 luglio 2017 la Commissione ha approvato una relazione finale, che riprende in ampia misura un progetto predisposto da un comitato ristretto, presieduto dalla prof.a Chiara Saraceno e composto dai deputati Giuseppe Brescia e Milena Santerini, dal prof. Alessandro Ferrari e dal dottor Saverio Gazzelloni.

La relazione finale si articola essenzialmente in cinque parti.

La prima, contenuta nel capitolo I, contiene le definizioni di discorso e crimini d'odio formulate a livello sovranazionale e illustra sinteticamente l'azione del Consiglio d'Europa in materia e le migliori prassi adottate nei principali Paesi europei.

La seconda parte, di cui al capitolo II, contiene il richiamato contributo del Prof. De Mauro "Parole per ferire".

La terza parte, che include i capitoli da III a VII, esamina in dettaglio, in riferimento alla situazione italiana, le cause e le forme del linguaggio e azioni d'odio nelle loro varie manifestazioni, sessismo, omofobia e transfobia, razzismo, xenofobia, antigitanismo, antisemitismo, islamofobia, ostilità contro le persone con disabilità, bullismo.

LA DIFESA DEI DIRITTI

In questo contesto sono esaminati i fenomeni di stereotipizzazione e discriminazione nella misura in cui siano connessi all'hate speech.

La quarta parte, di cui all'ultimo capitolo della relazione, consiste in una serie di raccomandazioni formulate dalla Commissione per la prevenzione e il contrasto del linguaggio d'odio a livello sociale, culturale, informativo e istituzionale.

Una ricostruzione analitica della normativa e delle politiche nazionali, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa poste in essere nei settori oggetto della relazione è contenuta in un apposito dossier predisposto dagli uffici della Camera, - al quale si fa di volta in volta rinvio nella relazione.

Il testo integrale della relazione, una infografica che ne riassume i contenuti e il dossier degli uffici della Camera sono riportati a questo indirizzo internet: <http://www.camera.it/leg17/1313>

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE JO COX PER PREVENIRE E CONTRASTARE L'ODIO

Sulla base dell'analisi sopra riportata, la relazione rivolge 56 raccomandazioni per prevenire e contrastare l'odio a tutti i soggetti competenti: il Governo, le autorità di regolamentazione e vigilanza, le Istituzioni dell'UE, le organizzazioni sovranazionali, i media, l'ordine e il sindacato dei giornalisti, le associazioni e tutti gli altri operatori. Le raccomandazioni sono riconducibili ai seguenti ambiti principali:

- 1) colmare le gravi lacune nella rilevazione e nell'analisi dei dati sui fenomeni di odio a livello nazionale e sovranazionale, in particolare per quanto riguarda il sessismo;
- 2) promuovere una strategia nazionale per contrastare l'odio in tutte le sue forme, articolata in piani d'azione specifici per combattere le discriminazioni dei singoli gruppi, ed attuare la Strategia Nazionale di Inclusione di Rom, Sinti e Camminanti;
- 3) approvare alcune importanti proposte di legge all'esame delle Camere, tra cui quelle sulla cittadinanza e sul contrasto dell'omofobia e della transobia;
- 4) includere anche i discorsi d'odio sessisti nella legislazione in materia di odio e discriminazione;
- 5) sanzionare penalmente le campagne d'odio (insulti

pubblici, di amazione o minacce) contro persone o gruppi;

6) valutare, sulla base delle esperienze di altri Paesi e tutelando la libertà d'informazione in Internet, la possibilità di: • esigere l'autoregolazione delle piattaforme al fine di rimuovere l'hate speech online; • stabilire la responsabilità giuridica solidale dei provider e delle piattaforme di social network e obbligarli a rimuovere con la massima tempestività i contenuti segnalati come lesivi da parte degli utenti;

7) esigere da parte delle piattaforme dei social network l'istituzione di u ci dotati di risorse umane adeguate, al fine della ricezione delle segnalazioni e della rimozione tempestiva dei discorsi d'odio, anche attivando alert sulle pagine online e numeri verdi a disposizione degli utenti;

8) rafforzare il mandato dell'UNAR in direzione di una maggiore autonomia, anche configurandolo quale autorità indipendente;

9) responsabilizzare le figure istituzionali e politiche influenti nel dibattito pubblico, adottando meccanismi di regolazione per combattere il discorso d'odio;

10) migliorare la conoscenza dei propri diritti da parte delle vittime e consentire alle organizzazioni attive nel contrasto alle forme d'odio di costituirsi parte civile in giudizio;

11) attuare e di ondere la conoscenza delle norme previste dalla Legge n. 71 del 2017 sul bullismo;

12) rafforzare nelle scuole l'educazione di genere e l'educazione alla cittadinanza, finalizzata agli obiettivi di rispetto, apertura interculturale, interreligiosa e contrasto ad intolleranza e razzismo;

13) sostenere e promuovere blog e attivisti no hate o testate che promuovono una contronarrazione e campagne informative rispetto al discorso d'odio, soprattutto nel mondo non profit, delle scuole e delle università;

14) contrastare gli stereotipi e il razzismo sensibilizzando e responsabilizzando i media, specie online, ad evitare il discorso d'odio, comprese le notizie infondate, false e diffamatorie;

15) prevedere l'istituzione di un giuri che garantisca la correttezza dell'informazione, come prospettato anche da proposte di legge presentate in questa e in precedenti legislature e sollecitare l'Ordine professionale e il sindacato dei giornalisti sul controllo della deontologia professionale.

IL FUTURO È ANCORA DA SCRIVERE

SI RINGRAZIA PER I DOCUMENTI:
LA FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH DI ROMA
LA FONDAZIONE
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC

PUBBLICAZIONE REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DI
ADRIANA POLLITZER LEPRI
CELESTE PIPERNO

PROGETTO GRAFICO: GHIDON FIANO
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI
GENNAIO 2018 - TEVET 5778
DALLA NADIR MEDIA SRL - ROMA

